



**COMUNE DI
LUSERNA SAN GIOVANNI
(Provincia di Torino)**

**** *** ****

**REGOLAMENTO COMUNALE DI
POLIZIA MORTUARIA**

Approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 7 del 31 Gennaio 2013

INDICE

TITOLO I.....	5
DISPOSIZIONI GENERALI.....	5
CAPO I.....	5
Art. 1.- Oggetto	5
Art. 2 – Definizioni	5
Art. 3 - Competenze	6
Art. 4 - Responsabilità	6
Art. 5 - Servizi gratuiti	7
Art. 6 - Servizi a pagamento	7
Art. 7 - Atti a disposizione del pubblico	7
CAPO II – DICHIARAZIONE DI MORTE, CAUSA DI MORTE E ACCERTAMENTO DEI DECESSI	8
Art. 8 - Dichiarazione di morte	8
Art. 9 – Atto di morte.....	8
Art. 10 – Denuncia della causa di morte.....	8
Art. 11 - Segnalazioni per sospetto di morte dovuta a reato.....	9
Art. 12 - Medico necroscopo.....	9
Art. 13 - Rinvenimento di parti di cadavere o resti mortali	10
Art. 14 - Autorizzazione all’inumazione, alla tumulazione o alla cremazione.....	10
Art. 15 - Sepoltura di nati morti o prodotti abortivi.....	10
Art. 16 – Sepoltura di parti anatomiche riconoscibili.	11
CAPO III - PERIODO DI OSSERVAZIONE DEI CADAVERI.....	11
Art. 17 – Periodo di osservazione	11
Art. 18 – Morte improvvisa o apparente	11
Art. 19 – Riduzione del periodo di osservazione	11
Art. 20 – Condizioni per l’osservazione	11
Art. 21 - Deposito di osservazione o camera mortuaria.....	12
CAPO IV - FERETRI E FACOLTA’ DI DISPORRE DELLA SALMA	12
Art. 22 - Deposizione del cadavere nel feretro	12
Art. 23 – Tipi di feretri.....	13
Art. 24 – Facoltà di disporre della salma, dei funerali, delle epigrafi e degli altri atti di disposizione della salma, resti o ceneri.....	13
Art. 25 - Fornitura gratuita del servizio funebre	14
Art. 26 - Piastrina di riconoscimento	14
CAPO V- TRASPORTO DEI CADAVERI	14
Art. 27 - Definizione di trasporto funebre.....	14
Art. 28 - Definizione di attività funebre.....	15
Art. 29 – Servizi e trattamenti funebri	16
Art. 30 – Modalità del trasporto funebre e dell’attività funebre	17
Art. 31 - Disciplina dell'attività di trasporto funebre	17
Art. 32 – Autorizzazione al trasporto.....	18
Art. 33 – Trasporto in caso di cremazione	18
Art. 34 - Trasporto di cassette di resti ossei.....	18
Art. 35 - Trasporto di urne cinerarie	19
Art. 36 – Controlli igienico-sanitari.....	19
Art. 37 – Trasporti funebri istituzionali.....	19
Art. 38 - Trasporti funebri a pagamento.....	20
Art. 39 - Riti religiosi.....	20
Art. 40 - Trasferimento di salme senza funerale.....	20
Art. 41 - Morti per malattie infettivo-diffusive o portatori di radioattività.....	20

Art. 42 - Trasporti all'estero o dall'estero	21
Art. 43 - Trasporti da altro Comune.....	22
Art. 44 - Inadempimenti.....	22
TITOLO II.....	23
CIMITERI.....	23
CAPO I – DISPOSIZIONI GENERALI.....	23
Art. 45 – Cimiteri.....	23
Art. 46 – Divisione delle aree/planimetrie.....	23
Art. 47 - Sepolture private fuori dai Cimiteri Comunali.....	23
Art. 48 - Disposizioni generali - Vigilanza	23
Art. 49 - Ricezione nel cimitero.....	24
Art. 50 - Ampliamento del Cimitero - Disposizioni generali	24
Art. 51 - Zone di rispetto.....	25
Art. 52 - Piano regolatore cimiteriale.....	25
Art. 53 – Cimitero dei Jalla’	26
CAPO II - SERVIZI ED IMPIANTI CIMITERIALI.....	26
Art. 54 - Camera mortuaria	26
Art. 55 - Sala per autopsie.....	26
Art. 56 - Ossario e cinerario comune	26
CAPO III - INUMAZIONE E TUMULAZIONE	27
Art. 57 - Disposizioni generali.....	27
Art. 58 - Inumazione	27
Art. 59 – Cippo.....	28
Art. 60 - Tumulazione.....	29
Art. 61 - Tumulazione provvisoria.....	30
Art. 62 – Tumulazione salme persone conviventi o per benemerenzza	30
CAPO IV - ESUMAZIONI ED ESTUMULAZIONI.....	31
Art. 63 – Disposizioni generali	31
Art. 64 - Esumazioni ordinarie.....	31
Art. 65 - Avvisi di scadenza per esumazioni ordinarie	31
Art. 66 - Esumazioni straordinarie.....	31
Art. 67 - Estumulazioni.....	32
Art. 68 – Esumazioni ed Estumulazioni – norme generali.....	33
Art. 69 – Resti ossei.....	33
Art. 70 – Oggetti da recuperare.....	33
Art. 71 - Disponibilità dei materiali	33
TITOLO III	34
CREMAZIONE.....	34
CAPO I - CONSERVAZIONE, AFFIDAMENTO E DISPERSIONE DELLE	
CENERI.....	34
Art. 72 - Autorizzazione alla cremazione	34
Art. 73 - Autorizzazione alla cremazione di resti mortali e di ossa	35
Art. 74 – Identità delle ceneri.....	36
Art. 75 - Urne cinerarie.....	36
Art. 76 - Modalità di conservazione delle ceneri	36
Art. 77 - Dispersione delle ceneri	37
Art. 78 - Individuazione del luogo di dispersione delle ceneri	38
Art. 79 - Affidamento delle ceneri	38
Art. 80 - Senso comunitario della morte	39
Art. 81 - Registrazione degli affidamenti e delle dispersioni	39

TITOLO IV.....	40
CONCESSIONI – SEPOLTURE PRIVATE.....	40
CAPO – I TIPOLOGIA, ASSEGNAZIONE E MODALITA’ DI ESERCIZIO	40
Art. 82 - Aree – tombe di famiglia	40
Art. 83 – Loculi cimiteriali	41
Art. 84 – Cellette ossario o cellette cinerarie.....	42
Art. 85 – Sepoltura privata ad inumazione individuale: “ventennali”.....	43
Art. 86 – Durata delle concessioni.....	43
Art. 87 - Modalità di concessione	44
Art. 88 – Manutenzione.....	45
Art. 89 – Retrocessione di concessione cimiteriale.....	45
Art. 90 - Revoca	46
Art. 91– Revoca concessioni a carattere perpetuo	46
Art. 92- Scadenza delle sepolture private.....	46
Art. 93-Decadenza delle sepolture private.....	46
Art. 94 - Estinzione.	47
Art. 95 – Fascicoli per le sepolture private.....	47
TITOLO V	47
LAVORI PRIVATI NEI CIMITERI	47
CAPO I -	47
Art. 96 - Accesso al cimitero	47
Art. 97 - Autorizzazioni e permessi di costruzione di sepolture private e collocazione di ricordi funebri.	48
Art. 98 - Responsabilità	48
Art. 99- Recinzione aree, materiali di scavo, consumi	49
Art. 100 - Introduzione di mezzi d'opera e deposito di materiali.....	49
Art. 101 - Sospensione dei lavori in occasione della Commemorazione del Defunti	49
Art. 102- Vigilanza	49
TITOLO VI	50
POLIZIA DEL CIMITERO.....	50
CAPO I.....	50
Art. 103 - Orario.....	50
Art. 104 - Disciplina dell’ingresso.....	50
Art. 105 – Servizio di custodia.....	50
Art. 106 -Epigrafi, monumenti, ornamenti sulle sepolture nei campi comuni e nei loculi.....	50
Art. 107 - Divieti speciali.....	51
Art. 108 –Obblighi e divieti per il personale dei cimiteri.....	52
Art. 109-Riti funebri	52
Art. 110 - Fiori e piante ornamentali.....	53
Art. 111 - Registro delle sepolture	53
Art. 112 - Scadenziario delle concessioni.....	53
TITOLO VII.....	53
NORME TRANSITORIE E FINALI	53
CAPO I –.....	53
Art. 113 - Sepolture private a tumulazione - concessioni pregresse - Mutamento del rapporto concessorio.....	53
Art. 114 – Vigilanza - Sanzioni	54
Art. 115 – Rinvio dinamico.....	54
Art. 116 - Efficacia delle disposizioni del Regolamento	54
Art. 117 – Decorrenza.....	55

TITOLO I

DISPOSIZIONI GENERALI

CAPO I

Art. 1- Oggetto

1. Il presente regolamento ha per oggetto il complesso delle norme dirette alla generalità dei cittadini ed alla Pubblica Amministrazione, intese a prevenire i pericoli che alla pubblica salute potrebbero derivare dalla morte delle persone e a disciplinare i servizi in ambito Comunale relativi alla Polizia Mortuaria, intendendosi per tali quelli riferiti alle salme, ai trasporti funebri, alla costruzione, manutenzione ed ampliamento dei Cimiteri, alla concessione di aree e manufatti destinati a sepoltura privata nonché alla loro vigilanza, alla costruzione di sepolcri privati, alla cremazione e, in genere, a tutte le diverse attività connesse con la cessazione della vita.

2. Il presente regolamento è formulato in attuazione delle disposizioni contenute:

- nel Titolo VI del Testo Unico delle Leggi Sanitarie di cui al R.D. 27 luglio 1934, n. 1265 e s.m.i.;
- nel D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285 (regolamento nazionale di Polizia Mortuaria);
- nel D.P.R. 3 Novembre 2000 n. 396 (nuovo regolamento dello Stato Civile);
- nel D.P.R. 10 luglio 2003, n. 254 (regolamento gestione rifiuti sanitari);
- nell'art. 24 L. 218/1995 (diritto internazionale privato);
- nel D.P.R. 24 febbraio 2004 (affidamento urna cineraria);
- D.L. 27-12-2000 n. 392 -Disposizioni urgenti in materia di enti locali convertito in L. 28 febbraio 2001, n. 26 (servizi cimiteriali a pagamento);
- nella Legge 30 Marzo 2001 n. 130 (Disposizioni in materia di cremazione e dispersione delle ceneri);
- nella circolare del Ministero della Sanità n. 24 del 24/06/1993 (circolare esplicativa dpr 285/1990);
- nella circolare del Ministero della Salute n. 400/VIII9L (chiarimenti in merito alle autorizzazioni relative al dpr 285/1990, conferite alle Regione);
- nelle Leggi Regione Piemonte n. 5 del 15/3/2001, n. 20 del 31/10/2007, n. 15 del 25/6/2008 e n. 15 del 3/08/2011;
- nel D.P.G.R. 08/08/2012 n. 7 (regolamento in materia di attività funebre e di servizi necroscopici e cimiteriali);
- nelle circolari Regione Piemonte prot. n. 3560 del 18/3/1998, n. 3/AMB/SAN del 25/7/2005 e n. 1/SAN/FEL del 13/10/2008;
- nelle D.G.R. Piemonte n. 115-6947 del 5/8/2002 e n. 25 – 8503 del 24/2/2003.

Art. 2 – Definizioni

1. Le definizioni contenute nel presente regolamento hanno il seguente significato:

- a) *feretro*: il contenitore dove viene riposta la salma da seppellire e risultante di struttura e qualità dei materiali diversi a seconda del tipo di sepoltura o pratica funebre;
- b) *inumazione*: la sepoltura della salma nella nuda terra, in campo comune o in concessione;
- c) *tumulazione*: la sepoltura della salma in loculo o tomba;
- d) *traslazione*: il trasferimento di un feretro, di una cassetta ossario o di un'urna, da un loculo/celletta ad altro loculo/celletta, all'interno del cimitero o in altro cimitero situato anche in altro Comune;
- e) *esumazione*: il disseppellimento del feretro precedentemente inumato e l'operazione di recupero

dei resti ossei da terra;

- f) *estumulazione*: il disseppellimento del feretro precedentemente tumulato e l'operazione di recupero dei resti ossei o resti mortali da tomba o loculo;
- g) *celletta ossario/cineraria*: un manufatto destinato ad accogliere i resti ossei provenienti da esumazioni od estumulazioni o ad accogliere le urne contenenti le ceneri provenienti da cremazioni;
- h) *ossario / cinerario comune* : luogo dove accogliere i resti ossei provenienti da esumazioni od estumulazioni e le ceneri provenienti da cremazione, per i quali gli aventi titolo non hanno chiesto diversa destinazione;
- i) *roseto della Memoria* : luogo destinato alla dispersione delle ceneri

Art. 3 – Competenze

1. Gli Uffici comunali e i soggetti privati ai quali il presente regolamento affida compiti e servizi inerenti il decesso e la sepoltura di persone sono chiamati a svolgerli secondo i criteri della buona amministrazione e con la considerazione dello stato particolare di disagio causato dall'evento luttuoso, tenendo conto del rispetto delle convinzioni religiose e morali espresse da chi provvede alle esequie.
2. Il Comune assicura la più ampia agibilità alle cerimonie e ai riti funebri, nella consapevolezza di tutelare in tal modo anche i diritti inviolabili dell'uomo e delle formazioni sociali alle quali appartiene.
3. Delle competenze affidate dal Dpr 10 settembre 1990, n. 285 al coordinatore sanitario dell'ASL è incaricato un Dirigente od altro personale individuato dagli organi della stessa, in conformità alla legislazione regionale.
4. Le funzioni e l'organizzazione degli uffici comunali in materia di Polizia Mortuaria e di attività comunque connesse con i cimiteri sono così ripartite:
 - a) l'Area Demografica provvede agli adempimenti amministrativi in materia di Polizia Mortuaria e Cimiteriale, esclusi gli atti di competenza tecnica attribuiti all'Ufficio Tecnico Comunale;
 - b) l'Area Tecnica provvede agli adempimenti di natura tecnica, alla costruzione, ampliamento, manutenzione e gestione dei Cimiteri, alla loro custodia e ad ogni altro adempimento di natura tecnica. Per un corretta e coordinata gestione del cimitero dovrà essere nominato un Responsabile/incaricato dei Servizi Cimiteriali.

Art. 4 - Responsabilità

1. Il Comune cura che all'interno dei cimiteri siano evitate situazioni di pericolo per le persone e le cose, ma non assume responsabilità per atti commessi nei cimiteri da persone estranee al suo servizio o per l'uso, difforme dal consentito, di mezzi o strumenti a disposizione del pubblico.
2. Chiunque cagioni danno ingiusto a persone o cose, sia personalmente che per fatto altrui, ne risponde secondo quanto previsto dal Titolo IX del Libro IV del Codice Civile, salvo che l'illecito non rilevi penalmente.

3. I soggetti privati che operano all'interno dei cimiteri comunali sono tenuti al rispetto delle norme di sicurezza per l'attività specifica ed il mancato rispetto di quanto previsto dalla normativa o dalle prescrizioni impartite potrà essere oggetto della revoca dell'autorizzazione ad operare all'interno dei cimiteri.

Art. 5 - Servizi gratuiti

1. Sono gratuiti tutti quei servizi di interesse pubblico che risultano indispensabili per garantire il rispetto delle normali operazioni di polizia mortuaria, la cui gratuità deriva da disposizioni di legge e cioè:

- a) il servizio di osservazione dei cadaveri;
- b) il recupero ed il relativo trasporto delle salme di persone decedute in seguito a qualsiasi evento sulla pubblica via o in luogo pubblico nel territorio comunale oppure non identificate, individuate dal successivo articolo 21;
- c) la deposizione delle ossa nell'ossario comune;
- d) la dispersione delle ceneri nel cinerario comune;
- e) la fornitura del feretro, le spese per il trasporto funebre e la sepoltura (inumazione in campo comune o cremazione), limitatamente alle salme di persone indigenti, o appartenenti a famiglia bisognosa oppure per le quali vi sia disinteresse da parte dei familiari, sempre che non vi siano persone od Enti ed Istituzioni che se ne facciano carico, secondo quanto specificato al successivo articolo 25.

2. Tali servizi dovranno essere erogati gratuitamente ai cittadini deceduti sul territorio comunale.

Art. 6 - Servizi a pagamento

1. Tutti quei servizi che non rientrano nell'elenco disposto dall'articolo 5 del presente regolamento sono sottoposti al pagamento delle tariffe stabilite dalla Giunta Comunale sulla base delle norme vigenti.

2. Le tariffe sono definite tenendo conto dei costi di gestione cimiteriale, dei costi di investimento nelle opere cimiteriali e dell'interesse sociale del servizio.

Art. 7 - Atti a disposizione del pubblico

1. Presso i servizi Cimiteriali è tenuto, a seconda dei casi su supporto cartaceo o informatico, a disposizione di chiunque possa averne interesse:

- a) il registro, compilato cronologicamente dal Responsabile dei Servizi Cimiteriali, così come indicato all'art. 52 del Dpr 10 settembre 1990, n. 285;
- b) Copia del presente Regolamento Comunale;
- c) Copia della planimetria del Cimitero;

2. Sono inoltre tenuti nei cimiteri, ben visibili al pubblico:

- a) l'orario di apertura e chiusura;
- b) l'elenco dei campi soggetti ad esumazione ordinaria nel corso dell'anno;
- c) l'elenco delle concessioni cimiteriali in scadenza nel corso dell'anno e in quello successivo;
- d) l'elenco delle tombe per le quali è in corso la procedura di decadenza o di revoca della concessione;

- e) ogni altro atto e documento la cui conoscenza venga ritenuta opportuna per gli interessati o per il pubblico, ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241, e s.m.i.
- f) apposita cassetta per la deposizione di eventuali reclami, osservazioni o proposte .

CAPO II -DICHIARAZIONE DI MORTE, CAUSA DI MORTE E ACCERTAMENTO DEI DECESSI

Art. 8 - Dichiarazione di morte

1. La dichiarazione di morte è fatta, non oltre le 24 ore dal decesso, all'Ufficiale dello Stato Civile del luogo dove questa è avvenuta o, nel caso in cui tale luogo si ignori, del luogo dove il cadavere è stato deposto.
2. La dichiarazione è fatta da uno dei congiunti o da una persona convivente con il defunto o da un loro delegato oppure, in mancanza, da persona informata del decesso.
3. Nel caso di morte in ospedale, casa di cura o di riposo il direttore, o chi ne è stato delegato dall'amministrazione, deve trasmettere avviso della morte, nel termine fissato dal comma 1, all'Ufficiale dello Stato Civile, con le indicazioni stabilite nell'art. 73 del Dpr n. 396/2000.

Art. 9 – Atto di morte

1. L'Ufficiale dello Stato Civile redige l'atto di morte che, ai sensi degli artt. 11 e 73 del Dpr n. 396/2000, deve contenere il luogo, il giorno e l'ora della morte, il nome e il cognome, il luogo e la data di nascita, la residenza, la cittadinanza e la nazionalità del defunto, il nome ed il cognome del coniuge, se il defunto era coniugato, vedovo o divorziato; il nome ed il cognome, il luogo e la data di nascita, la residenza del dichiarante.
2. In qualunque caso di morte violenta o avvenuta in un istituto di prevenzione o di pena non si fa menzione nell'atto di tali circostanze.
3. L'Ufficiale dello Stato Civile provvederà, se del caso, agli adempimenti previsti dagli artt. 81, 82 e 83 del Dpr n. 396/2000.

Art. 10 – Denuncia della causa di morte

1. A norma dell'art. 103 sub. a) del T.U. Leggi Sanitarie, R.D. 1265/1934, i medici debbono, per ogni caso di morte di persona da loro assistita, denunciare al Sindaco la malattia che, a loro giudizio, ne sarebbe stata la causa.
2. Nel caso di morte per malattia infettiva compresa nell'apposito elenco pubblicato dal Ministero della Sanità, il Comune deve darne informazione, immediatamente, al Servizio di Igiene Pubblica dell'Azienda Sanitaria Locale.
3. Nel caso di decesso senza assistenza medica la denuncia della presunta causa di morte è fatta dal medico necroscopo di cui al successivo art. 12.

4. I medici incaricati di eseguire autopsie disposte dall'autorità giudiziaria o per riscontro diagnostico sono ugualmente tenuti all'obbligo di denunciare la causa della morte, osservate le disposizioni contenute negli artt. 39 e 45 del Dpr 10 settembre 1990, n. 285.
5. In tutti i casi previsti dai commi precedenti la denuncia della causa di morte deve essere fatta, entro 24 ore dall'accertamento del decesso, su apposita scheda di morte stabilita dal Ministero della Sanità d'intesa con l'Istituto Nazionale di Statistica.
6. Copia della scheda di morte deve essere inviata, entro 30 gg., all'Azienda Sanitaria Locale competente per territorio.
7. L'Azienda Sanitaria Locale deve istituire e tenere aggiornato un registro per ogni Comune incluso nel suo territorio contenente l'elenco dei deceduti nell'anno e la relativa causa di morte.
8. Le schede di morte hanno esclusivamente finalità sanitarie, epidemiologiche e statistiche.

Art. 11 - Segnalazioni per sospetto di morte dovuta a reato

1. Fermo restando per i sanitari l'obbligo di cui all'art. 365 del codice penale, ove dalla scheda di morte risulti o sorga comunque il sospetto che la morte sia dovuta a reato, il Sindaco deve darne immediata comunicazione all'autorità giudiziaria ed a quella di pubblica sicurezza.
2. L'Ufficiale dello Stato Civile che, nell'accertare la morte di una persona, ai fini dell'autorizzazione all'inumazione, alla tumulazione o alla cremazione, rileva qualche indizio di morte dipendente da reato o quando risultino segni o indizi di morte violenta o vi è ragione di sospettarla per altre circostanze o nel caso non sia possibile rinvenire o riconoscere il cadavere, è tenuto agli adempimenti previsti dagli artt. 76, 77 e 78 del D.P.R. 396/2000.

Art. 12 - Medico necroscopo

1. L'Ufficiale dello Stato Civile accerta la morte per mezzo di un medico incaricato delle funzioni di necroscopo dall'Azienda sanitaria Locale, che rilascerà certificato scritto della visita, da allegarsi al registro degli atti di morte.
2. I medici necroscopi dipendono per l'attività territoriale dal Dirigente del Servizio di Medicina Legale che ha provveduto alla loro nomina e ad esso riferiscono sull'espletamento del servizio, anche in relazione a quanto previsto dagli artt. 361 e 365 del codice penale.
3. La visita del medico necroscopo deve sempre essere effettuata non prima di 15 ore dal decesso, salvo i casi previsti dagli articoli 17, 18 e 19 del presente regolamento e comunque non dopo le 30 ore dal decesso.
4. L'accertamento di morte è effettuato su apposito modello:
 - a) dal direttore sanitario o medico suo delegato, quando il decesso avvenga in una struttura sanitaria di ricovero, assistenziale o residenziale, pubblica o privata che eroga prestazioni in regime di ricovero o in una struttura socio-sanitaria;
 - b) dal medico incaricato delle funzioni di necroscopo dall'Azienda sanitaria locale territorialmente competente fra i medici dipendenti o convenzionati con il Servizio Sanitario Nazionale, in caso di decesso in abitazione privata o altro luogo non rientrante nella lettera a).

In assenza dei soggetti individuati alla lettera b) l'accertamento è effettuato dai medici di medicina generale.

Art. 13 - Rinvenimento di parti di cadavere o resti mortali

1. Chi scopre o viene a conoscenza del rinvenimento di parti di cadavere o anche di resti mortali o di ossa umane, deve informare immediatamente il Sindaco, il quale, a sua volta, ne dà subito comunicazione all'Autorità Giudiziaria, a quella di Pubblica Sicurezza e all'Azienda Sanitaria Locale.

2. Salvo diverse disposizioni dell'Autorità Giudiziaria, l'Azienda Sanitaria Locale incarica dell'esame del materiale rinvenuto il medico necroscopo e comunica i risultati degli accertamenti eseguiti al Sindaco ed alla stessa Autorità Giudiziaria, perché questa rilasci il nulla osta per la sepoltura.

Art. 14 - Autorizzazione all'inumazione, alla tumulazione o alla cremazione.

1. L'autorizzazione all'inumazione o alla tumulazione è rilasciata dall'Ufficiale dello Stato Civile, a norma dell'art. 74 del Dpr 396/2000, salvo i casi in cui trovi applicazione l'art. 7 del Dpr 285/1990.

2. L'autorizzazione all'inumazione, tumulazione o cremazione deve contenere, o recare in allegato, l'autorizzazione al trasporto rilasciata dal Responsabile del Servizio Demografico o altro dipendente delegato.

3. L'autorizzazione alla cremazione di cadavere è rilasciata, ai sensi dell'art. 2 della L.R. Piemonte n. 20 del 31 ottobre 2007, dal Responsabile del Servizio Demografico o altro dipendente delegato.

Art. 15 - Sepoltura di nati morti o prodotti abortivi

1. Per i nati morti, ferme restando le disposizioni dell'art. 37 del Dpr 396/2000, si seguono le disposizioni stabilite dagli articoli precedenti.

2. I permessi di trasporto e di seppellimento per la sepoltura dei prodotti abortivi di presunta età di gestazione dalle 20 alle 28 settimane complete e dei feti che abbiano presumibilmente compiuto 28 settimane di età intrauterina, che non siano stati dichiarati all'Ufficiale di Stato Civile come nati morti, sono rilasciati dal Servizio di Medicina Legale territoriale.

3. A richiesta dei genitori, nel cimitero possono essere raccolti, con la stessa procedura, anche prodotti del concepimento di presunta età inferiore alle 20 settimane.

4. Nei casi previsti dai precedenti commi 2 e 3, i parenti o chi per essi sono tenuti a presentare entro 24 ore dall'espulsione od estrazione del feto, domanda di seppellimento al Servizio di Medicina Legale territoriale, accompagnata da certificato medico che indichi la presunta età di gestazione ed il peso del feto.

Art. 16 – Sepoltura di parti anatomiche riconoscibili.

1. Per la sepoltura in cimitero o la cremazione di parti anatomiche riconoscibili indicate all'art. 3 del Dpr 254/2003 (arti inferiori, superiori, le parti di essi, di persona o di cadavere a cui sono stati amputati) le autorizzazioni al trasporto, inumazione, tumulazione o cremazione, sono rilasciate dall'Azienda Sanitaria Locale competente per territorio.
2. In caso di amputazione, le parti anatomiche riconoscibili sono avviate a sepoltura o a cremazione a cura della struttura sanitaria che ha curato la persona amputata.
3. La persona amputata può chiedere espressamente che la parte anatomica riconoscibile venga tumulata, inumata o cremata con diversa modalità. In tale caso la richiesta deve avvenire e deve essere inoltrata all'ufficio preposto dell'Azienda Sanitaria Locale competente per territorio, attraverso la struttura sanitaria di cura e ricovero non oltre le 48 ore dall'amputazione.

CAPO III - PERIODO DI OSSERVAZIONE DEI CADAVERI

Art. 17 – Periodo di osservazione

1. Nessun cadavere può essere chiuso in cassa, né essere sottoposto ad autopsia e trattamenti conservativi, a conservazione in celle frigorifere, né essere inumato, tumulato, cremato, prima che siano trascorse ventiquattro ore dal momento del decesso.
2. Sono fatti salvi i casi di decapitazione o maciullamento e quelli in cui il medico necroscopo avrà accertato la morte anche mediante l'ausilio di elettrocardiografo, la cui registrazione deve avere una durata non inferiore a 20 minuti primi, fatte salve le disposizioni di cui alla Legge 91/1999 e s.m.i. "Disposizioni in materia di prelievi di organi e trapianti e di tessuti".

Art. 18 – Morte improvvisa o apparente

1. Nei casi di morte improvvisa ed in quelli in cui si abbiano dubbi di morte apparente, l'osservazione deve essere protratta fino a 48 ore, salvo che il medico necroscopo non abbia accertato la morte nei modi previsti dal precedente art. 17, comma 2.

Art. 19 – Riduzione del periodo di osservazione

1. Nei casi in cui la morte sia dovuta a malattia infettivo-diffusiva compresa nell'apposito elenco pubblicato dal Ministero della Sanità o il cadavere presenti segni di iniziata putrefazione, o quando altre ragioni speciali lo richiedano, su proposta del Dirigente del Servizio di Igiene Pubblica dell'Azienda Sanitaria Locale, il Sindaco può ridurre il periodo di osservazione a meno di 24 ore.

Art. 20 – Condizioni per l'osservazione

1. Durante il periodo di osservazione il corpo deve essere posto in condizioni tali che non ostacolino eventuali manifestazioni di vita. Nel caso di deceduti per malattia infettivo-diffusiva compresa nell'apposito elenco pubblicato dal Ministero della Sanità, il Dirigente del Servizio di Igiene Pubblica dell'Azienda Sanitaria Locale adotta le misure cautelative.

Art. 21 - Deposito di osservazione o camera mortuaria

1. Il Comune provvede al deposito di osservazione o camera mortuaria in locali idonei nell'ambito del cimitero, per il periodo prescritto, delle salme delle persone:

- a) morte in abitazioni inadatte e nelle quali sia pericoloso o antigienico mantenerle per il prescritto periodo di osservazione;
- b) morte in seguito a qualsiasi accidente sulla pubblica via o in luogo pubblico;
- c) ignote, di cui debba farsi esposizione al pubblico per il riconoscimento.

2. L'ammissione nel deposito di osservazione o nella camera mortuaria è disposta dalla Pubblica Autorità che ha richiesto l'intervento del servizio di recupero e trasporto di salma di persona accidentata o dal medico incaricato dell'ASL territorialmente competente.

3. Nel deposito di osservazione, di regola, è vietata la permanenza di persone estranee ed il deposito di attrezzi. Gli arredi devono essere confacenti alla dignità del luogo.

4. Le salme di persone morte per malattie infettivo-diffusive o sospette tali sono tenute in osservazione in separato locale, ove esistente e, qualora si creino condizioni di compresenza di cadaveri, l'accesso alle persone non autorizzate è vietato in questo locale.

5. Il mantenimento in osservazione di salme di persone, cui sono stati somministrati nuclidi radioattivi, deve aver luogo in modo che sia evitata la contaminazione ambientale, osservando le prescrizioni disposte caso per caso dal Dirigente il Servizio di Igiene Pubblica dell'A.S.L. in relazione agli elementi risultanti dal certificato di morte di cui all'art. 100 del Dpr 185/1964.

6. Durante il periodo di osservazione deve essere assicurata la sorveglianza, esercitata con apposite strumentazioni o mediante presenza di personale, ai fini del rilevamento di eventuali manifestazioni di vita.

7. Per quanto non espressamente indicato in questo articolo, per i depositi di osservazione, si applica quanto disposto dall'art. 11 del DPGR 8 agosto 2012 n. 7, regolamento di attuazione della L.R. 3 agosto 2011 n. 15.

CAPO IV - FERETRI E FACOLTA' DI DISPORRE DELLA SALMA

Art. 22 - Deposizione del cadavere nel feretro

1. Nessun cadavere può essere sepolto se non chiuso in feretro avente le caratteristiche di cui al successivo articolo 23.

2. Ogni feretro deve contenere un solo cadavere. Soltanto madre e neonato, morti in concomitanza del parto o in conseguenza immediata del parto, possono essere chiusi nello stesso feretro.

3. Ogni cadavere, prima di essere collocato nel feretro, deve essere rivestito con abiti preferibilmente di tessuti naturali o almeno decentemente avvolto in un lenzuolo.

4. Per le professioni religiose che lo prevedano espressamente è consentita l'inumazione del cadavere avvolto unicamente nel lenzuolo di cotone, salva comunque l'adozione di feretro idoneo per il trasporto, come previsto dalla Circolare n. 10 del Ministero della Sanità in data 31/7/1998.

5. Se la morte è dovuta a malattia infettivo-diffusiva compresa nell'elenco pubblicato dal Ministero della Sanità e indicata sul certificato di morte, le imprese funebri dovranno procedere al confezionamento del feretro conformemente a quanto disposto dagli artt. 18 e 25 del Dpr 10 settembre 1990, n. 285. Il cadavere, quindi, trascorso il periodo di osservazione, deve essere deposto nella cassa con gli indumenti di cui è rivestito ed avvolto in lenzuolo imbevuto di soluzione disinfettante, tenendo conto delle indicazioni di cui al punto 7 della Circolare del Ministero della Sanità n. 24 del 24 giugno 1993. L'inclusione della malattia infettivo-diffusiva nell'elenco citato dal presente articolo dovrà essere verificata dalle imprese funebri presso il competente Servizio di Igiene e Sanità Pubblica dell'ASL competente per territorio.

6. Se il cadavere risulta portatore di radioattività, il Dirigente del Servizio di Igiene Pubblica dell'Azienda Sanitaria Locale detterà le necessarie disposizioni protettive allo scopo di evitare la contaminazione ambientale.

Art. 23 – Tipi di feretri

1. Le caratteristiche dei feretri sono indicate negli articoli 30, 31, 75 e 77 del Dpr 10 settembre 1990, n. 285.

Art. 24 – Facoltà di disporre della salma, dei funerali, delle epigrafi e degli altri atti di disposizione della salma, resti o ceneri

1. Nel disporre della salma, dei resti mortali e dei funerali ha prevalenza la volontà del defunto, qualora espressa, purchè non in contrasto con le disposizioni di legge e del presente regolamento.

2. In difetto, i familiari dispongono in base al seguente ordine:

- coniuge, ancorché legalmente separato e fino a quando non vi sia scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio (in analogia all'art. 79 del Dpr 285/1990 e come precisato nella Circolare Min. Sanità n. 24/1993),
- figli e genitori,
- gli altri parenti secondo l'ordine di grado e, a parità di grado, con precedenza per i parenti in linea diretta sui parenti in linea collaterale,
- gli eredi istituiti, qualora non rientranti nelle precedenti categorie, i quali dovranno comprovare tale loro qualità con estratto del testamento.

3. L'ordine di priorità di cui al comma precedente vale anche per il collocamento di epigrafi, per esumazioni, per traslazioni del feretro e per ogni altro atto di disposizione della salma o dei resti o delle ceneri.

4. Chi esercita la funzione prevista dal comma 2 del presente articolo è tenuto a dichiarare di agire in nome, per conto e con il preventivo consenso di tutti gli altri aventi titolo.

5. In caso di controversie fra gli interessati, il Comune resta estraneo all'azione che ne consegue, limitandosi a mantenere lo stato di fatto fino al raggiungimento di un accordo fra le parti o di intervento di sentenza definitiva del Giudice.

6. Ove si tratti di salma di persona deceduta senza lasciare alcuno dei soggetti indicati al comma 2 del presente articolo, o quando questi siano sconosciuti o non provvedano, il Comune disporrà,

secondo che le circostanze lo consentano, cercando, per quanto possibile, di tenere conto della previsione del comma 1, acquisendo le informazioni del caso.

Art. 25 - Fornitura gratuita del servizio funebre

1. Il Comune fornisce gratuitamente il servizio funebre, comprensivo di trasporto, fornitura di cassa da inumazione e sepoltura nel campo comune del cimitero o cremazione, per salme di persone indigenti, o appartenenti a famiglie bisognose, per le quali vi sia disinteresse da parte dei familiari.

2. Lo stato di indigenza o di bisogno è certificato dal Responsabile dei Servizi Sociali, sulla scorta delle informazioni assunte, o delle quali comunque disponga, sulla composizione del nucleo familiare e sulla situazione economica degli interessati, secondo quanto disposto dal D. Lgs 109/1998 in merito alla definizione dell'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE).

3. I relativi costi sono interamente a carico del Comune.

Art. 26 - Piastrina di riconoscimento

1. Sul piano esterno superiore di ogni feretro è applicata apposita piastrina metallica recante impressi, in modo indelebile, il cognome e il nome della salma contenuta e le date di nascita e di morte.

2. Per la salma di persona sconosciuta, la piastrina contiene la sola indicazione del luogo e della data del rinvenimento e gli eventuali altri dati certi.

CAPO V- TRASPORTO DEI CADAVERI

Art. 27 - Definizione di trasporto funebre

1. Il trasporto funebre, ovvero ogni trasferimento di cadavere, ceneri o resti mortali dal luogo di decesso o di rinvenimento fino all'obitorio, ai depositi di osservazione, ai locali del servizio mortuario sanitario, alle strutture per il commiato, al luogo di onoranze funebri compresa l'abitazione privata, al cimitero o al crematorio, è svolto esclusivamente con mezzi a ciò destinati.

Nella nozione di trasporto funebre sono altresì compresi la raccolta e il collocamento del cadavere nel feretro, il prelievo di quest'ultimo con il relativo trasferimento e la consegna al personale incaricato della sepoltura e della cremazione.

2. Possono svolgere il servizio di trasporto funebre i soggetti esercenti attività funebre in conformità agli articoli 2, 3 e 4 del DPGR 8 agosto 2012 n. 7. Il trasporto funebre è effettuato in modo da garantire il decoro del servizio.

3. Il trasporto funebre è svolto mediante l'utilizzo di mezzi idonei al tipo di trasferimento e del personale necessario. Se ricorrono particolari esigenze cerimoniali, il feretro può essere portato da congiunti o amici del defunto, nel rispetto della normativa sulla sicurezza e sulla tutela della salute.

4. I mezzi funebri devono essere dotati di un comparto destinato al feretro, nettamente separato dal posto di guida, rivestito internamente di materiale lavabile e disinfettabile.
5. I mezzi funebri devono inoltre essere attrezzati con idonei sistemi che impediscano lo spostamento del feretro durante il trasporto.
6. Il proprietario del mezzo deve predisporre un piano di autocontrollo, a disposizione degli organi di vigilanza, ed annotare su apposito registro costantemente aggiornato il luogo di ricovero per la pulizia e sanificazione e la registrazione di tutte le operazioni effettuate. Il piano di autocontrollo deve essere adottato entro sei mesi dalla pubblicazione sul Bollettino Ufficiale Regionale del DPGR 8 agosto 2012 n. 7.
7. Facendo seguito a quanto stabilito dall'art. 8 della l.r. 15/2011, il trasporto funebre è autorizzato secondo la normativa nazionale vigente.
8. All'atto della chiusura del feretro l'identità del defunto, l'apposizione dei sigilli e l'osservanza delle norme previste per il trasporto sono verificate direttamente dagli addetti al trasporto, che ne attestano l'esecuzione.
9. Sono escluse dalla attività di trasporto funebre tutte le operazioni di trasferimenti interni al luogo del decesso, ove questo avvenga in struttura sanitaria o di ricovero, case di cura e di riposo. Le operazioni di trasferimento vengono svolte solo da personale incaricato dalla Direzione sanitaria competente che in nessun modo e per nessun titolo può essere collegato a soggetti esercenti l'attività funebre.
10. Il Comune assicura il trasporto funebre nei casi di indigenza del defunto e stato di bisogno della famiglia. Assicura, inoltre, il servizio di raccolta e trasferimento all'obitorio delle persone decedute sulla pubblica via o in luogo pubblico.
11. Nelle ipotesi di cui al comma 10 restano a carico del Comune la fornitura del feretro, ove necessario, e il pagamento della tipologia di trasporto funebre dallo stesso richiesto.
12. I trasporti di cadavere sono a carico di chi li richiede o li dispone.
13. La vigilanza sui trasporti funebri spetta al Comune, che attraverso personale autorizzato presiede al controllo dei requisiti dell'impresa, delle forniture da essa impiegate e degli aspetti igienico-sanitari, compresa l'idoneità degli automezzi e delle rimesse dei carri funebri. Il Comune si avvale dell'ASL limitatamente agli aspetti igienico-sanitari.

Art. 28 - Definizione di attività funebre

1. Per attività funebre si intende un servizio che comprende e assicura, in forma congiunta, le seguenti prestazioni e forniture:
 - a) disbrigo delle pratiche amministrative inerenti il decesso, su mandato dei familiari;
 - b) vendita di casse mortuarie e altri articoli funebri;
 - c) trasferimento durante il periodo di osservazione e trasporto di cadavere, di ceneri e di resti mortali.
2. L'attività funebre è svolta, nel rispetto delle necessarie misure igienico-sanitarie e delle norme vigenti in materia di tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori, dai soggetti di cui all'articolo 5, comma 2, della l.r. 15/2011.

3. Per lo svolgimento dell'attività funebre è necessaria la presentazione al Comune in cui ha sede commerciale l'impresa, di una segnalazione certificata di inizio attività (SCIA), con efficacia immediata, ai sensi dell'articolo 19, comma 2, della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi) e secondo i requisiti stabiliti all'articolo 3, circa i quali è necessario allegare dichiarazione sostitutiva ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000 n. 445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa) e sue successive modificazioni.

4. Le imprese già esercenti l'attività funebre alla data di entrata in vigore del DPGR 8 agosto 2012 n. 7, devono adeguarsi ai requisiti ivi previsti entro dodici mesi dalla entrata in vigore dello stesso.

5. Sono funzioni del Comune, che per gli aspetti igienico sanitari si avvale dell'Azienda Sanitaria Locale (ASL):

a) l'ordine e la vigilanza sull'attività funebre;

b) la verifica della permanenza dei requisiti richiesti per esercitare l'attività funebre;

c) fatti salvi i poteri dell'autorità giudiziaria, l'ordine e la vigilanza sul trasporto del defunto durante il periodo di osservazione, sul trasporto di cadaveri, di ceneri e di resti mortali.

6. I requisiti e gli obblighi per lo svolgimento dell'attività funebre sono stabiliti dagli artt. 3, 4, 5, 6 e 7 del D.P.G.R. 8 agosto 2012 n. 7.

Art. 29 – Servizi e trattamenti funebri

1. I servizi funebri, che si svolgano in tutto o in parte nel territorio comunale, devono rispondere a requisiti di decoro e salvaguardare le possibilità di espressione del cordoglio.

2. L'esecuzione ordinaria e decorosa del servizio funebre, oltre agli atti inerenti il mandato, previsti dall'art. 28, comma 1 del presente regolamento, comporta le seguenti attività:

- trasporto della salma per effettuare il periodo di osservazione in luogo idoneo su richiesta dei familiari o del medico necroscopo, esclusi i casi di trasporto disposti dall'Autorità giudiziaria;
- assistenza alla composizione della salma;
- fornitura feretro ordinario e incassamento della salma;
- suggello del feretro, prelievo da parte di operatori qualificati e trasporto con mezzo ordinario fino alla sepoltura nei cimiteri cittadini;
- noleggio celle di refrigerazione e accessori di base, catafalco, tavolino porta-firme, ecc. ove necessario.

3. L'impresa, nello svolgimento dell'attività funebre, assume la rappresentanza degli aventi titolo e, se richiesta, fornisce assistenza fino alla sepoltura.

4. Oltre alle prestazioni di cui al comma 2, anche eseguite con mezzi speciali, l'impresa che svolge attività funebre può effettuare le seguenti attività accessorie di onoranza:

- arredo camera mortuaria, ove non vietato;
- vestizione e toeletta funebre ed altre attività di tanatocosmesi consentite dalla legge;
- fornitura composizioni floreali;
- comunicazione decesso su giornali o in altri spazi autorizzati;
- lavorazione di lapidi;
- altre prestazioni inerenti il mandato da dettagliare analiticamente in sede di preventivo.

5. L'impresa ha facoltà di commissionare a terzi, per conto del richiedente, la fornitura di servizi inerenti le prestazioni speciali di cui sopra; in tal caso essa ne risponde solidalmente col fornitore. L'impresa rende al mandante conto del proprio operato e rimette a questi tutto ciò che ha ricevuto a causa del mandato.

Art. 30 – Modalità del trasporto funebre e dell'attività funebre

1. Il trasporto funebre è disciplinato dal Capo IV del regolamento di polizia mortuaria approvato con Dpr 10 settembre 1990, n. 285, dalle disposizioni regionali di Igiene e di Polizia Mortuaria vigenti e, nell'ambito comunale, dalle norme del presente regolamento.

2. Il Sindaco determina con propria ordinanza gli orari di effettuazione dei trasporti funebri.

3. Il servizio di trasporto funebre e l'attività funebre sono esercitati, a parità di condizioni e senza vincoli territoriali, dalle imprese in possesso dei requisiti di legge.

4. L'impresa funebre che operi nel territorio del comune, indipendentemente da dove abbia la sede, esercita la sua attività secondo le prescrizioni operative del presente regolamento.

5. Chiunque effettui il trasporto di cadaveri deve essere ritenuto un incaricato di pubblico servizio ed è quindi assoggettato alla normativa prevista dall'art. 358 del codice penale, come modificato dalla L. 86/1990.

6. Per i trasporti di salma effettuati prima che ne sia accertata la morte nei modi di legge devono essere impiegati mezzi idonei, tali da non ostacolare eventuali manifestazioni di vita.

7. L'Azienda Sanitaria Locale vigila e controlla, ai fini igienici e sanitari, il servizio di trasporto di cadaveri nel caso si ravvisi l'esistenza di un rischio sanitario e, conseguentemente, propone al Sindaco i provvedimenti ritenuti necessari.

Art. 31 - Disciplina dell'attività di trasporto funebre

1. Compete al Sindaco disciplinare le modalità di esecuzione delle attività inerenti il trasporto funebre, con particolare riguardo a:

- orari di svolgimento dei servizi;
- orari di arrivo ai cimiteri, armonizzando le esigenze operative con la manifestazione del cordoglio, prevedendo un intervallo di 1/2 ora tra lo svolgimento di una sepoltura e l'altra nello stesso cimitero ed un intervallo di 1 ora nei diversi cimiteri del Comune stesso;
- giorni di sospensione dell'attività funebre, tenendo conto delle opportunità di non interrompere l'esecuzione dei servizi per più di due giorni consecutivi;
- viabilità dei veicoli interessati alle operazioni funebri.

2. E' facoltà del Sindaco, a rappresentazione del cordoglio della Città, disporre con provvedimento motivato l'esecuzione di servizi funebri con caratteristiche adeguate alla cerimonia pubblica.

3. I cortei funebri debbono, di regola, svolgersi in automobile seguendo la via piu' breve dall'abitazione del defunto alla Chiesa o altro luogo di culto e da questi al Cimitero, oppure dall'abitazione al cimitero se non vengono eseguite funzioni religiose.

4. In casi particolari ed eccezionali, a richiesta scritta dei familiari, il Sindaco può autorizzare che il trasporto funebre venga effettuato per l'intero percorso o parte di esso, con corteo a piedi. In tali casi dovrà essere assicurato che il trasporto funebre venga effettuato in condizioni tali da evitare ogni danneggiamento al feretro e all'incolumità delle persone che lo trasportano o seguono il corteo.

5. Nel caso di cui al precedente comma, i richiedenti dovranno formalmente esonerare il comune da ogni responsabilità civile e penale conseguentemente al trasporto medesimo.

6. I cortei funebri non debbono far soste lungo la strada, né possono essere interrotti da persone, veicoli od altro.

Art. 32 – Autorizzazione al trasporto

1. L'incaricato del trasporto di un cadavere, resti mortali, ceneri o di ossa umane deve essere munito di apposita autorizzazione, che deve essere consegnata al custode del cimitero.

2. L'autorizzazione è rilasciata dal Comune in cui è avvenuto il decesso o, nel caso di trasporto conseguente ad esumazione, estumulazione, ritrovamento, dal Comune in cui si trovano il cadavere od i suoi resti.

3. Nel caso di trasporto fuori dal Comune, l'autorizzazione deve essere comunicata al Sindaco del Comune in cui deve avvenire l'inumazione, la tumulazione, la cremazione, la dispersione o l'affidamento.

4. Qualora sia richiesta la sosta del cadavere in altri Comuni intermedi per il tributo di speciali onoranze, tale autorizzazione deve essere comunicata anche ai Sindaci di questi Comuni.

5. L'autorizzazione deve essere esibita ad ogni richiesta di controllo delle autorità competenti.

6. Se il trasporto delle salme avviene per ferrovia, su nave o per aereo, l'autorizzazione anzidetta deve restare in consegna del vettore durante il trasporto stesso.

Art. 33 – Trasporto in caso di cremazione

1. Il trasporto di un cadavere in altro Comune per essere cremato ed il trasporto delle risultanti ceneri al luogo del loro definitivo deposito sono autorizzati con un'unica autorizzazione del Responsabile del Servizio Demografico, o altro dipendente delegato.

2. All'infuori di questo caso, il trasporto delle ceneri di un cadavere in altro Comune è sottoposto all'autorizzazione di cui all'art. 24 del Dpr 10 settembre 1990, n. 285.

Art. 34 - Trasporto di cassette di resti ossei

1. Per il trasporto esterno al cimitero di resti mortali, come definiti dalla circolare 31/07/1998 n. 10 del Ministro della Sanità, dentro specifici contenitori, non è obbligatorio l'utilizzo di autofunebre in possesso delle caratteristiche di cui all'art. 20 del Dpr 10 settembre 1990, n. 285, richiesta invece

per il trasporto dei cadaveri.

2. Può essere svolto da qualunque soggetto pubblico o privato, previa autorizzazione del Responsabile del Servizio Demografico o altro dipendente delegato, a condizione di utilizzare un veicolo chiuso o con adeguata copertura, tale da consentire un trasporto in condizioni di sicurezza per i contenitori trasportati.

3. Le misure precauzionali igieniche stabilite per il trasporto di cadaveri non si applicano al trasporto di ceneri, di ossa umane e resti mortali assimilabili.

4. Le ossa umane ed i resti mortali assimilabili devono essere raccolti in una cassetta di zinco di spessore non inferiore a mm. 0,660, chiusa con saldatura, anche a freddo, e recante nome, cognome, data di nascita e data di morte del defunto.

5. Se le ossa ed i resti mortali assimilabili provengono da rinvenimento e non sia possibile l'identificazione del defunto cui appartennero, la cassetta dovrà recare l'indicazione del luogo e della data di rinvenimento.

Art. 35 - Trasporto di urne cinerarie

1. La consegna di urne cinerarie viene effettuata previa sottoscrizione di un documento nel quale venga dichiarata la destinazione finale dell'urna o delle ceneri.

2. Tale documento, conservato in copia presso l'impianto crematorio e presso il Comune in cui è avvenuto il decesso, costituisce documento di accompagnamento obbligatorio nelle fasi di trasporto delle ceneri che può essere svolto con le modalità di cui al comma 2 del precedente articolo.

3. Le ceneri devono essere raccolte in urne sigillate, con ceralacca, piombo od altro analogo sistema, aventi le caratteristiche di legge.

Art. 36 - Controlli igienico-sanitari

1. I trasporti di salme di cui al capo IV del Dpr 10 settembre 1990, n. 285 sono sottoposti alla vigilanza e al controllo dall'Azienda Sanitaria Locale competente per territorio esclusivamente quando si tratti di trasporti fuori Regione, come disposto dalla L.R. Piemonte 15/2008, oppure in caso di trasporti internazionali.

2. L'Azienda Sanitaria Locale esercita le proprie funzioni di controllo e vigilanza sia direttamente che avvalendosi di personale appositamente incaricato.

Art. 37 - Trasporti funebri istituzionali

1. Sono servizi istituzionali e perciò spettano al Comune che li esercita direttamente o può affidare a terzi nei modi di legge, i trasporti di:

- salme accidentate o rinvenute sul territorio, dal luogo del decesso al deposito di osservazione oppure, su indicazione dell'autorità giudiziaria, in altre strutture sanitarie per eventuali accertamenti, e ritorno;
- salme di persone morte in solitudine o per le quali vi sia disinteresse da parte dei familiari;

- cadaveri destinati allo studio e alla ricerca.

2. In tali casi il trasporto viene eseguito scevro da servizi e trattamenti speciali, ma in modo da garantire comunque il decoro.

3. Su segnalazione dei servizi sociali e comunque su provvedimento motivato del Sindaco potranno essere disposti trasporti funebri gratuiti, così come previsto dall'art. 25 del presente regolamento, da svolgersi a cura del Comune nei modi di legge, in caso di indigenza o qualora particolari circostanze sociali o culturali lo giustifichino.

4. Non sono servizi istituzionali i trasporti funebri effettuati per il trasferimento della salma dall'abitazione al deposito di osservazione comunale su richiesta dei familiari: in questo caso il trasporto è a pagamento e potrà essere effettuato dall'impresa incaricata di svolgere il servizio funebre a ciò appositamente autorizzata.

Art. 38 - Trasporti funebri a pagamento

1. Ai sensi dell'art. 19, comma 3, del Dpr 10 settembre 1990, n. 285, il Comune può prevedere la riscossione del diritto per il trasporto dei cadaveri al di fuori del territorio comunale o all'estero e per i trasporti provenienti da altri Comuni o altri Stati, da chiunque eseguiti.

Art. 39 - Riti religiosi

1. I sacerdoti della Chiesa Cattolica, i pastori della Chiesa Valdese ed i ministri degli altri culti, di cui all'art. 8 della Costituzione, intervenuti all'accompagnamento funebre, si conformano alle disposizioni relative allo svolgimento dei funerali.

2. La salma può sostare nel luogo di culto per il tempo necessario all'ordinaria cerimonia religiosa.

Art. 40 - Trasferimento di salme senza funerale

1. Il trasporto di cadavere al locale di osservazione, per il periodo prescritto o comunque prima che sia trascorso tale periodo, deve essere eseguito in condizioni tali da non ostacolare eventuali manifestazioni di vita con apposito mezzo, avente le caratteristiche di cui agli artt. 19 e 20 del Dpr 10 settembre 1990, n. 285, e chiuso, anche temporaneamente, in modo che sia impedita la vista dall'esterno.

2. I trasferimenti di salme per autopsie, per consegna agli Istituti di studio ecc., ed i trasporti al cimitero di nati morti, feti, resti anatomici, ecc., sono eseguiti con l'impiego del mezzo di cui al primo comma.

Art. 41 - Morti per malattie infettivo-diffusive o portatori di radioattività

1. Nel caso di morte per malattie infettivo-diffusive il Dirigente del Servizio di Igiene Pubblica dell'Azienda Sanitaria Locale prescriverà le norme relative al trasporto del cadavere, al divieto del corteo quando ciò sia indispensabile, ed i necessari provvedimenti per le disinfezioni.

2. Quando per misure igieniche sia ritenuto necessario, egli detterà le opportune istruzioni affinché il cadavere sia trasportato al deposito di osservazione di cui all'art. 21 anche prima che sia trascorso il periodo di osservazione, per eseguirne poi, trascorso il termine prescritto, la inumazione, la tumulazione o la cremazione.
3. E' consentito rendere al defunto le estreme onoranze, osservando le prescrizioni dell'autorità sanitaria, salvo che questa non le vieti nella contingenza di manifestazione epidemica della malattia che ha causato la morte.
4. Per le salme che risultano portatrici di radioattività, il Dirigente del Servizio di Igiene Pubblica dell'Azienda Sanitaria Locale dispone, a seconda dei casi, le necessarie misure protettive in ordine al trasporto, ai trattamenti ed alla destinazione.
5. Quando dalla denuncia della causa di morte risulti che il cadavere è portatore di radioattività, il Servizio di Igiene Pubblica dell'Azienda Sanitaria Locale competente dispone che il trasporto, il trattamento e la destinazione delle salme siano effettuati osservando le necessarie misure protettive di volta in volta prescritte al fine di evitare la contaminazione ambientale.
6. Le imprese di onoranze funebri autocertificheranno la conformità del feretro alle disposizioni di cui sopra.

Art. 42 - Trasporti all'estero o dall'estero

1. I trasporti salma da o per uno degli Stati aderenti alla Convenzione Internazionale di Berlino del 10 febbraio 1937, approvata e resa esecutiva in Italia con R.D. 1 luglio 1937, n. 1379, sono soggetti all'osservanza delle prescrizioni sanitarie previste da detta convenzione. Le salme stesse debbono essere accompagnate dal *passaporto mortuario* previsto dalla convenzione medesima.
2. Tale passaporto è rilasciato, per le salme da estradare dal territorio nazionale, dal Responsabile del Servizio Demografico o da altro dipendente delegato. Per le salme da introdurre nel territorio nazionale è rilasciato dalla competente autorità del luogo da cui la salma viene estradata.
3. Per il trasporto delle salme da o per lo Stato della Città del Vaticano si richiama la Convenzione 28 aprile 1938 tra la Santa Sede e l'Italia, approvata e resa esecutiva con R.D. 16 giugno 1938, n. 1055 e s.m.i..
4. Per l'introduzione nel territorio nazionale di salme provenienti da uno degli Stati non aderenti alla convenzione internazionale di Berlino, l'interessato alla traslazione della salma deve presentare all'Autorità Consolare italiana apposita domanda corredata dei seguenti documenti:
 - certificato della competente Autorità Sanitaria locale, dal quale risulti che sono state osservate le prescrizioni di cui all'art. 30;
 - altri eventuali documenti e dichiarazioni che il Ministero della Sanità dovesse prescrivere in rapporto a situazioni determinate.
5. L'Autorità Consolare italiana, constatata la regolarità della documentazione presentata, trasmette la domanda corredata dai documenti, ovvero inoltra telegraficamente o via fax la richiesta, e contemporaneamente trasmette i documenti, tramite il Ministero degli Affari Esteri, oppure direttamente, al Comune in cui la salma è diretta.
6. Il Responsabile del Servizio Demografico, o altro dipendente delegato, rilascia l'autorizzazione

prevista dall'art. 28 del Dpr 10 settembre 1990, n. 285 informandone la stessa Autorità Consolare, tramite il Ministero degli Affari Esteri, ed il Prefetto della Provincia di frontiera attraverso cui la salma deve transitare.

7. Per l'estradizione dal territorio nazionale di salme dirette verso Stati non aderenti alla Convenzione Internazionale di Berlino, l'interessato deve rivolgere istanza al Comune di decesso, corredata dei seguenti documenti:

- nulla osta, per l'introduzione, rilasciato dall'Autorità Consolare dello Stato verso il quale la salma è diretta;
- certificato dell'Unità Sanitaria Locale attestante che sono state osservate le disposizioni di cui all'art. 30 del Dpr 10 settembre 1990, n. 285;
- altri eventuali documenti e dichiarazioni che il Ministero della Sanità dovesse prescrivere in rapporto a situazioni determinate.

8. Il Responsabile del Servizio Demografico, o altro dipendente delegato, ricevuta la domanda corredata come sopra, rilascia l'autorizzazione, informando il Prefetto della Provincia di frontiera attraverso la quale la salma dovrà transitare.

Art. 43 – Trasporti da altro Comune

1. Il feretro proveniente da altro Comune deve essere accompagnato da regolare autorizzazione alla tumulazione o alla inumazione, sulla scorta della quale l'Ufficiale dello Stato Civile rilascerà all'addetto del cimitero l'autorizzazione alla sepoltura con le modalità di registrazione di cui all'art. 109 del presente regolamento.

2. I feretri provenienti da altro Comune (o dall'estero) devono, di norma e qualora non vengano richieste speciali onoranze all'interno del territorio del Comune di Luserna San Giovanni, essere trasportate direttamente al cimitero, ove è accertata la regolarità dei documenti e le caratteristiche dei feretri (in rapporto alla sepoltura cui sono destinati) risultanti dalla documentazione prodotta e dal sigillo di ceralacca apposto sugli stessi.

3. In caso di richiesta dei familiari, le eventuali onoranze funebri potranno partire dalla casa dell'estinto, dove il feretro potrà restare depositato per il tempo strettamente necessario.

Art. 44 – Inadempimenti

1. Qualora gli addetti ai controlli o altre autorità preposte rilevino violazioni alle disposizioni del presente regolamento, di altri regolamenti o leggi, oltre all'applicazione delle sanzioni previste dalla normativa vigente, potranno, ove necessario, sospendere il rilascio dell'autorizzazione al trasporto richiesto, segnalando immediatamente al Comune le irregolarità accertate.

2. Nel caso in cui la violazione abbia rilevanza penale, verrà inoltrata segnalazione all'autorità giudiziaria.

TITOLO II

CIMITERI

CAPO I – DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 45- Cimiteri

Ai sensi dell'art. 337 del T.U. delle Leggi Sanitarie R.D. 1265/1934 e del Dpr 10 settembre 1990, n. 285, il Comune provvede al servizio del seppellimento nel Cimitero Comunale dei Malanot posto in Via 1° Maggio n. 238 e nel Cimitero Comunale della Frazione Luserna posto in Via Tolosano n. 65.

Art. 46 – Divisione delle aree /Planimetrie

1. Il Cimitero comunale comprende:

- campi di inumazione comuni per adulti e bambini
- fosse ad inumazione per sepolture individuali private, in concessione a tempo determinato (“ventennali”)
- tumulazioni individuali (“loculi”) in concessione a tempo determinato
- aree per cappelle private e tombe di famiglia a sistema di inumazione o tumulazione a concessione a tempo determinato
- cellette ossario e cellette cinerarie individuali in concessione a tempo determinato
- ossario comune con funzioni anche di cinerario comune
- *Roseto della Memoria* per la dispersione delle ceneri all’interno del Cimitero, come previsto dalla L.R. Piemonte n. 20/2007.

2. La delimitazione dei reparti e delle sepolture previste in essi deve risultare dalla planimetria di cui all’art. 54 del D.P.R. 10 Settembre 1990, n. 285.

Art. 47 - Sepolture private fuori dai Cimiteri Comunali

1. Ove esistano o vengano istituiti sepolcri privati al di fuori del cimitero, trovano applicazione l'art. 340 del Testo Unico delle Leggi Sanitarie, approvato con R.D. 1265/1934 ed il capo XXI del Dpr 10 settembre 1990, n. 285.

2. Secondo il disposto della D.G.R. n. 115-6947 del 5/8/2002, recepita dalla L.R. 15 del 25/6/2008, l’assenza del parere non esonera comunque dal rispetto degli altri dettati normativi ed in particolare della necessità che il manufatto sia separato dai centri abitati da una fascia di rispetto analoga a quella prevista per il Cimitero.

Art. 48 - Disposizioni generali – Vigilanza

1. E vietato il seppellimento dei cadaveri in luogo diverso dal cimitero, salvo le autorizzazioni di cui agli artt. 102 e 105 del Dpr 10 settembre 1990, n. 285.

2. L'ordine e la vigilanza del cimitero vengono esercitati dal Sindaco tramite i Servizi comunali, secondo quanto previsto dagli artt. 3 e 4 di questo regolamento.

3. La manutenzione del cimitero, così come la custodia e gli altri servizi cimiteriali, spettano al Comune.

4. Le operazioni di inumazione, esumazione, tumulazione, estumulazione e traslazione di salme, di resti, di ceneri, di nati morti, di prodotti abortivi e del concepimento, di resti anatomici, sono riservate al personale addetto al cimitero o a personale esterno espressamente incaricato e devono essere registrate in conformità degli artt. 52, 53 e 81 del Dpr 10 settembre 1990, n. 285.

Art. 49 - Ricezione nel cimitero

1. Nel cimitero, salvo sia richiesta altra destinazione, sono ricevuti e sepolti, senza distinzione di origine, di cittadinanza, di religione:

- a) i cadaveri di persone decedute nel territorio del Comune, qualunque ne fosse in vita la residenza;
- b) i cadaveri di persone, ovunque decedute, che avevano nel Comune, al momento della morte, la propria residenza;
- c) i cadaveri di persone non residenti, in vita, nel Comune e decedute fuori di esso, ma aventi diritto al seppellimento in una sepoltura privata esistente nei Cimiteri di questo Comune;
- d) i nati morti ed i prodotti abortivi di cui all'art. 15 del presente regolamento;
- e) i resti mortali e le ceneri delle persone sopra indicate;
- f) i cadaveri di persone che in vita sono stati residenti, ma per motivi di salute o di ricovero in strutture fuori dal territorio comunale hanno perso la residenza in questo Comune;
- g) nei loculi, nelle cellette e ventennali: i cadaveri, i resti mortali e le ceneri dei defunti, non residenti né deceduti nel Comune, ma i cui coniugi, figli, genitori, fratelli o sorelle siano residenti o sepolti nel comune.
- h) nei loculi, nelle cellette e ventennali : i cadaveri, i resti mortali, le ceneri di cittadini che, a giudizio dell'Amministrazione Comunale, espresso mediante ordinanza sindacale motivata, abbiano acquisito il diritto per essere stati benefattori del Comune o per aver dato lustro alla Città con scritti, opere, azioni o benemerienze, in particolare nel campo sociale, politico, culturale, economico o sportivo.

2. I cadaveri, i resti mortali e le ceneri di cui alle lettere f), g) e h) sono comunque ricevuti fatta salva la disponibilità di spazio e la priorità per coloro che ne hanno diritto ai sensi dell'art. 50 del Dpr 10 settembre 1990, n. 285.

Art. 50 - Ampliamento del Cimitero - Disposizioni generali

1. Il cimitero ha campi comuni destinati alle inumazioni ordinarie di durata almeno decennale.

2. Le caratteristiche del suolo per tali campi, la loro ampiezza, la divisione in riquadri, l'ordine d'impiego delle fosse e le misure rispettive, per adulti e per minori di 10 anni di età, devono essere conformi a quanto dispone il Dpr 10 settembre 1990, n. 285.

3. Compatibilmente con le esigenze di detti campi, il cimitero ha pure aree ed opere riservate a sepolture private, individuali, familiari e per collettività, ai sensi e nei limiti dell'articolo 90 e seguenti del Dpr 10 settembre 1990, n. 285.

4. I progetti per la costruzione di nuovi cimiteri e per l'ampliamento di quello esistente, devono

essere preceduti da uno studio tecnico, come dettagliatamente prescritto dagli artt. 54 e 55 del Dpr 10 settembre 1990, n. 285, ed accompagnati da una relazione tecnico-sanitaria in ordine agli aspetti generali e particolari precisati agli artt. 56, 57, 60 e 61 del predetto Dpr 285/1990, nonché agli artt. 58 e 59 del medesimo decreto, per quanto attiene all'ampiezza dei lotti di terreno riservati ai campi per inumazione decennale.

5. Detti progetti, osservate le norme di cui all'art. 228 del T.U. delle Leggi Sanitarie approvato con R.D. 1265/1934 e successive modificazioni, sono deliberati dal Consiglio Comunale.

Art. 51 - Zone di rispetto

1. Il cimitero deve essere isolato dall'abitato mediante la zona di rispetto prevista dall'articolo 338 del Testo Unico delle Leggi Sanitarie, approvato con R.D. 1265/1934 e successive modificazioni ed integrazioni.

2. E' vietato costruire, entro la fascia di rispetto, nuovi edifici o ampliare quelli esistenti.

3. Nell'ampliamento del cimitero esistente l'ampiezza della fascia di rispetto non può essere inferiore a 50 metri.

Art. 52 - Piano regolatore cimiteriale

1. Per la redazione del piano regolatore cimiteriale, per l'ampliamento del cimitero e per la riduzione della fascia di rispetto, si procede a norma degli artt. 54 e seguenti del Dpr 10 settembre 1990, n. 285.

2. Entro tre anni dalla data di entrata in vigore del presente Regolamento, l'Ente provvederà a redigere un piano regolatore cimiteriale che recepisca le necessità del servizio per un arco temporale di almeno venti anni.

3. Lo schema del piano è predisposto e formalizzato con deliberazione del Consiglio Comunale previo parere preventivo dei competenti servizi dell'Azienda Sanitaria Locale.

4. Nella predisposizione del Piano Regolatore Cimiteriale (P.R.C.) si terrà conto:

- dell'andamento medio della mortalità nell'area di propria competenza territoriale sulla base dei dati statistici dell'ultimo decennio e di adeguate proiezioni, da formulare anche in base ai dati resi noti da organismi nazionali competenti;
- della valutazione della struttura ricettiva esistente, distinguendo le dotazioni attuali di posti-salma per sepoltura a sistema di inumazione e di tumulazione, di nicchie cinerarie, in rapporto anche alla durata delle concessioni;
- della dinamica nel tempo delle diverse tipologie di sepoltura e pratica funebre;
- delle eventuali maggiori disponibilità di posti salma che si potranno rendere possibili nei cimiteri esistenti a seguito di una più razionale utilizzazione delle aree e dei manufatti in correlazione ai periodi di concessione e ai sistemi tariffari adottati;
- dei fabbisogni futuri di aree, manufatti e servizi in rapporto alla domanda esistente e potenziale di inumazioni, tumulazioni, cremazioni;
- delle zone soggette a tutela monumentale, nonché dei monumenti funerari di pregio per i quali prevedere particolari norme per la conservazione ed il restauro.

5. Nel cimitero sono individuati spazi o zone costruite da destinare a:

- campi ad inumazione per fosse comuni per adulti e bambini;
- campi per la costruzione di cappelle private e tombe di famiglia;
- tumulazioni individuali in loculi;
- tumulazioni individuali nelle cellette ossario;
- tumulazioni individuali nelle cellette cinerario;
- ossario comune con funzioni anche di cinerario comune;
- area per la dispersione delle ceneri (Roseto della Memoria).

6. La delimitazione degli spazi e delle sepolture previste in essi deve risultare nella planimetria allegata al Piano Regolatore Cimiteriale di cui all'articolo 54 del Dpr 10 settembre 1990, n. 285.

7. Ogni dieci anni il Comune è tenuto a revisionare, con le stesse procedure adottate nel primo impianto, il piano regolatore cimiteriale per valutare possibili variazioni nella tendenza delle sepolture.

Art. 53 – Cimitero dei JALLA.

1. Sul territorio comunale presso la località Jalla ha sede un cimitero di proprietà del Concistoro della Chiesa valdese di Luserna San Giovanni.

2. La manutenzione ed il decoro dello stesso sono curati, senza oneri per il Comune di Luserna San Giovanni, dal Concistoro.

3. Il regolamento del cimitero è stato approvato dal Concistoro della Chiesa valdese di Luserna San Giovanni nella seduta del 11 Luglio 1994.

CAPO II - SERVIZI ED IMPIANTI CIMITERIALI

Art. 54 - Camera mortuaria

- a) Il cimitero ha una camera mortuaria destinata all'eventuale sosta dei feretri prima del seppellimento e come deposito di osservazione quando necessario.
- b) E' consentita la sosta anche dei feretri e dei resti mortali derivanti da esumazioni od estumulazioni destinati alla cremazione.

Art. 55 - Sala per autopsie

1. Nel cimitero esiste un apposito locale, avente i requisiti prescritti dall'art. 66 del Dpr 10 settembre 1990, n. 285 destinato alle autopsie ed all'osservazione dei cadaveri.

Art. 56 - Ossario e cinerario comune

1. Nel cimitero è istituito almeno un ossario consistente in un manufatto destinato alla raccolta e alla conservazione a tempo indeterminato e in forma promiscua delle ossa provenienti dalle esumazioni o dalle estumulazioni e per le quali i familiari aventi titolo non abbiano tempestivamente provveduto per altra destinazione, nonché per ossa eventualmente rinvenute nel comune o

provenienti da cimiteri soppressi.

2. La costruzione dell'ossario è fatta in modo che le ossa siano sottratte alla vista del pubblico.

3. Nello stesso manufatto adibito ad ossario possono anche essere raccolte e conservate, a tempo indeterminato e in forma promiscua, le ceneri provenienti dalla cremazione, per le quali i familiari aventi titolo non abbiano richiesto altra destinazione o sia stata manifestata la volontà di avvalersi di tale forma di dispersione, ai sensi dell'art. 4, comma c) della L.R. Piemonte 20/2007.

CAPO III - INUMAZIONE E TUMULAZIONE

Art. 57 - Disposizioni generali

1. Le sepolture possono essere per inumazione, allorché il feretro viene collocato a terra per il periodo necessario alla mineralizzazione, oppure per tumulazione, allorché il feretro viene collocato in un apposito manufatto destinato a contenerlo per la durata prevista nell'atto di concessione.

2. Le sepolture possono altresì essere costituite da manufatti destinati alla conservazione di ossa o di ceneri, raccolte in urne o cassette metalliche.

3. Ogni cimitero deve avere campi comuni destinati alla sepoltura per inumazione, scelti tenendo conto della loro idoneità in rapporto alla struttura geologica e mineralogica, alle proprietà meccaniche e fisiche ed al livello della falda freatica.

4. Tali campi saranno divisi in riquadri e l'utilizzazione delle fosse deve farsi cominciando da una estremità di ciascun riquadro e successivamente procedendo due file alla volta inumando il feretro una volta su una fila un'altra volta sull'altra fila. Il campo comune del cimitero della Frazione Luserna, considerata la sua struttura geologica, viene escluso da tale procedura. L'amministrazione comunale ha facoltà di variare la suddetta procedura, sentiti l'Ufficio Tecnico Comunale ed il Responsabile del Cimitero, al fine di ottimizzare il lavoro ed il decoro del cimitero stesso.

Art. 58 – Inumazione

1. Le sepolture per inumazione si distinguono in comuni e private:

- sono comuni le sepolture della durata di 10 anni dal giorno del seppellimento, assegnate ogni qualvolta non sia richiesta una sepoltura privata;
- sono private le sepolture per inumazioni effettuate in aree in concessione a tempo determinato (ventennali – 20 anni).

2. Ciascuna fossa deve essere scavata a m. 2 di profondità dal piano di superficie del cimitero e, dopo che vi sia stato deposto il feretro, deve essere colmata in modo che la terra scavata alla superficie sia messa attorno al feretro e quella affiorata dalla profondità venga alla superficie.

3. Le fosse per inumazione di cadaveri di persone di oltre 10 anni di età debbono avere nella loro parte più profonda (a m. 2) la lunghezza di m. 2,20 e la larghezza di m. 0,80 e debbono distare l'una dall'altra almeno m. 0,50 da ogni lato.

4. Le fosse per i cadaveri di bambini di età sotto i 10 anni debbono avere nella parte più profonda

(a m. 2) una lunghezza media di m. 1,50 ed una larghezza di m. 0,50 e debbono distare almeno m. 0,50 da ogni lato.

5. Le fosse per l'inumazione delle urne cinerarie debbono avere dimensioni minime di m. 0,40, sia di lunghezza che di larghezza, fra loro separate da spazi di larghezza non inferiore a m. 0,40. E' d'obbligo uno strato minimo di terreno di m. 0,30 tra l'urna ed la superficie del campo.

6. Per calare nella fossa un feretro si avrà la massima cura, rispetto e decenza. L'operazione verrà fatta con corde o a braccia ed a mezzo meccanismo sicuro. Deposito il feretro nella fossa, questa verrà subito riempita come indicato al precedente punto 2.

7. Tanto sulle sepolture private ad inumazione, quanto sulle tombe nei campi comuni, si possono deporre fiori, corone e coltivare piccole aiuole, purchè le radici ed i rami non ingombrino le tombe vicine. Le aiuole potranno occupare soltanto la superficie della fossa. Sulle tombe private sono ammessi pure arbusti di altezza non superiore a m. 1,10. Le piante ed arbusti di maggiore altezza sono vietati e debbono, nel caso, venire ridotti alla suddetta altezza su semplice invito dell'Ufficio Tecnico. In caso di inadempienza, il Comune provvederà d'autorità allo sgombero, al taglio ed anche allo sradicamento. All'infuori di quanto indicato negli articoli antecedenti e seguenti per le fosse del campo comune, è assolutamente vietata qualsiasi opera muraria.

8. Per le inumazioni non è consentito l'uso di casse di metallo o di altro materiale non biodegradabile.

9. Qualora si tratti di salme provenienti dall'estero o da altro Comune per le quali sussiste l'obbligo della duplice cassa, le inumazioni debbono essere subordinate alla realizzazione, sulla cassa metallica, di tagli di opportune dimensioni, anche asportando temporaneamente, se necessario, il coperchio della cassa di legno.

10. Lo spessore delle tavole della cassa di legno non deve essere inferiore a cm. 2. Le tavole del fondo, di un solo pezzo nel senso della lunghezza, potranno essere riunite nel numero di cinque nel senso della larghezza, fra loro congiunte con collante di sicura e duratura presa. Il fondo sarà congiunto alle tavole laterali con chiodi disposti di cm. 20 in cm. 20 ed assicurato con mastice idoneo. Il coperchio sarà congiunto a queste tavole mediante viti disposte ad una distanza di cm. 40 l'una dall'altra e le pareti laterali della cassa dovranno essere saldamente congiunte fra loro con collante di sicura e duratura presa.

11. E' vietato l'impiego di materiali non biodegradabili nelle parti decorative delle casse.

Art. 59 – Cippo

1. Ogni fossa dei campi comuni di inumazione e dei ventennali è contraddistinta, salvo diversa soluzione prescelta dai privati, a norma del successivo comma terzo, da un cippo, costituito da materiale resistente agli agenti atmosferici e portante un numero progressivo.

2. Sul cippo verrà applicata una targhetta di materiale inalterabile con l'indicazione del nome e cognome, anno di nascita e di morte del defunto.

3. A richiesta dei privati, e trascorsi sei mesi dall'inumazione, l'ufficio Tecnico comunale autorizza l'installazione, in sostituzione del cippo, di croci e monumentini o lapidi copritomba in metallo, cemento, pietra o marmo entro le dimensioni stabilite dall'ufficio stesso.

4. L'installazione, la manutenzione e la conservazione dello stato di decoro di lapidi e copritomba sono a carico dei congiunti del defunto. In caso di incuria, abbandono o morte dei soggetti tenuti alla conservazione il Comune è autorizzato a provvedere con le modalità ed i poteri di cui agli artt. 63 e 99 del Dpr 10 settembre 1990, n. 285.

5. Trascorso il normale periodo di 10 anni per le fosse comuni o il periodo della concessione in caso di aree per inumazione concesse a tempo determinato, i monumentini o le lapidi copritomba restano di proprietà del Comune.

Art. 60 –Tumulazione

1. Sono a tumulazione le sepolture di feretri, cassette resti o urne cinerarie, in opere murarie - loculi o cripte - costruite dal Comune, o dai concessionari di aree laddove vi sia l'intenzione di conservare, per il periodo di tempo indicato nell'atto di concessione, le spoglie mortali.

2. Le sepolture private a sistema di tumulazione, sono oggetto di concessione mediante sottoscrizione di scrittura privata non autenticata, per i loculi, le cellette ossario ed i ventennali, mentre per le tombe di famiglia mediante atto pubblico con rogito segretario comunale.

3. La struttura del loculo destinato alla tumulazione dei feretri, sia che venga costruita interamente in opera o che sia costituita da elementi prefabbricati, deve rispondere ai requisiti richiesti per la resistenza delle strutture edilizie, con particolare riferimento alle disposizioni per la realizzazione delle costruzioni in zone sismiche. I piani orizzontali devono essere dimensionati per un sovraccarico di almeno 2.000 N/mq.

4. Il piano di appoggio dei feretro deve essere inclinato verso l'interno nella direzione di introduzione del feretro, in modo da evitare l'eventuale fuoriuscita all'esterno di liquidi.

5. I loculi per la tumulazione di feretri devono avere misure di ingombro libero interno non inferiore a m. 2,25 di lunghezza, m. 0,75 di larghezza, m. 0,70 di altezza, al netto dello spessore corrispondente alla parete di chiusura di cui ai punti che precedono.

6. Gli ossarietti individuali devono avere misure di ingombro libero interno non inferiore a m. 0,70 x 0,30 x 0,30.

7. Le nicchie cinerarie individuali devono avere misure di ingombro libero interno non inferiore di m. 0,40 x 0,40 x 0,40.

8. Sono fatte salve eventuali deroghe per motivi di assetto idrogeologico.

9. A detto ingombro va aggiunto, a seconda di tumulazione laterale o frontale, lo spessore corrispondente alla parete di chiusura di cui all'articolo 76, commi 8 e 9 del Dpr 10 settembre 1990, n. 285.

10. Per quanto attiene alle modalità di tumulazione ed alle caratteristiche costruttive si applicano le norme di cui agli articoli 76 e 77 del Dpr 10 settembre 1990, n. 285.

11. Nelle sepolture a tumulazione possono essere inserite, su richiesta degli interessati, anche cassetine resti o urne cinerarie, compatibilmente con le dimensioni del tumulo, e previo pagamento della relativa tariffa stabilita dalla Giunta Municipale nel caso di loculi comunali.

Art. 61 - Tumulazione provvisoria

1. A richiesta delle famiglie dei defunti, o di coloro che le rappresentano, il feretro può essere provvisoriamente deposto in loculo, previo pagamento delle tariffe stabilite dalla Giunta Comunale.
2. La tumultazione provvisoria è ammessa nei seguenti casi:
 - per coloro che richiedono la concessione di un'area di terreno allo scopo di costruirvi un sepolcro privato, fino alla sua agibilità;
 - per coloro che devono effettuare lavori di ripristino di tombe private;
 - per coloro che hanno presentato domanda di concessione di loculo, da costruirsi a cura del Comune, con progetto già approvato.
3. La durata del deposito provvisorio è fissata dal Responsabile del Servizio Demografico, limitatamente al periodo previsto per l'ultimazione dei lavori necessari e/o in base alla domanda degli interessati, purché sia inferiore a 18 mesi, rinnovabili eccezionalmente fino ad un massimo di 30 mesi. Il canone di utilizzo, da versare anticipatamente, è calcolato in mesi, con riferimento al periodo compreso tra il giorno della tumultazione provvisoria ed il giorno della effettiva estumulazione, computando il termine iniziale e finale. Le frazioni di mese sono computate come mese intero.
4. A garanzia degli adempimenti è richiesta la costituzione di un deposito cauzionale infruttifero nella misura stabilita in tariffa.
5. Scaduto il termine senza che l'interessato abbia provveduto alla estumulazione del feretro per la definitiva sistemazione, ove egli non abbia ottenuto una proroga al compimento dei lavori, il Responsabile del servizio demografico, previa diffida, servendosi del deposito cauzionale di cui sopra, disporrà per l'estumulazione straordinaria del feretro e per la sua inumazione in campo comune, previo taglio della cassa in zinco.
6. Tale salma, una volta inumata, non potrà essere nuovamente tumulata nei loculi a deposito provvisorio, ma solo in tombe o loculi definitivi o cremata e previo pagamento dei diritti relativi.
7. E' consentita, con modalità analoghe, la tumultazione provvisoria di cassette contenenti resti ossei e di urne cinerarie in cellette ossario o nicchie cinerarie.

Art. 62 – Tumulazione salme persone conviventi o per benemerenzza

1. La tumultazione in sepolture private di salme di persone che siano state conviventi con i concessionari o che abbiano acquisito particolari benemerenzze nei confronti dei medesimi, come previsto dal comma 2 dell'art. 93 del Dpr 10 settembre 1990, n. 285, è consentita qualora, in presenza di una richiesta scritta, ai sensi del Dpr 445/2000, e indirizzata al Responsabile del Servizio Demografico, di anche uno solo dei concessionari, vi sia il consenso di tutti i medesimi concessionari e la convivenza stessa si sia protratta fino al momento del decesso.
2. La valutazione circa la sussistenza o meno delle particolari benemerenzze è demandata al Responsabile del Servizio Demografico.

CAPO IV - ESUMAZIONI ED ESTUMULAZIONI

Art. 63 – Disposizioni generali

1. Le esumazioni sono ordinarie e straordinarie.
2. Le prime si fanno quando è trascorso almeno un decennio dal seppellimento oppure alla scadenza della concessione, se trattasi di sepoltura privata. Le seconde allorché, qualunque sia il tempo trascorso dal seppellimento, i cadaveri vengano disseppelliti dietro ordine dell’Autorità giudiziaria per indagini nell’interesse della giustizia o per essere trasportati in altre sepolture oppure per essere cremati.

Art. 64 - Esumazioni ordinarie

1. Nei cimiteri il turno ordinario di inumazione è pari a quello fissato dall'articolo 82 del Dpr 10settembre 1990, n. 285 e cioè 10 anni.
2. Le esumazioni ordinarie possono essere svolte in qualunque periodo dell'anno, anche se di norma è preferibile dal mese di ottobre al mese di maggio.
3. Le esumazioni ordinarie sono regolate dal Responsabile del Servizio Demografico con proprio provvedimento, relativo anche a più campi o a più annate.
4. E' compito dell'operatore addetto al cimitero stabilire se un cadavere è o meno mineralizzato al momento della esumazione, i resti rinvenuti devono essere depositi nell'ossario comune, salvo sia richiesto il collocamento in apposite sepolture private.

Art. 65 - Avvisi di scadenza per esumazioni ordinarie

1. Compete al Responsabile del Servizio Demografico autorizzare le operazioni cimiteriali svolgentisi nel territorio del comune e registrarle, avvalendosi anche di sistemi informatici, tenendo conto del punto 12 della circolare del Ministero della Sanità n. 24 del 24 giugno 1993.
2. Annualmente il Responsabile del Servizio Demografico curerà la stesura di elenchi, anche in forma di tabulati, distinti per campi, con l'indicazione delle salme per le quali è attivabile l'esumazione ordinaria.
3. Nel caso in cui vengano effettuate delle operazioni massive di esumazione ordinaria in un campo comune, il giorno di inizio é fissato con comunicazione di servizio da affiggere agli ingressi del cimitero con congruo anticipo. La comunicazione sarà ripetuta in forma sintetica in prossimità delle aree interessate ed in ogni altro luogo ritenuto opportuno. Per il contatto coi familiari il Comune, ove possibile, attiverà apposito procedimento informativo ai sensi degli artt. 7 e 8 della Legge 241/1990.

Art. 66 - Esumazioni straordinarie

1. L'esumazione straordinaria delle salme inumate può essere eseguita prima del termine ordinario di scadenza, per provvedimento dell'Autorità Giudiziaria o su autorizzazione del Responsabile del

Servizio Demografico, previa richiesta dei familiari, per trasferimento ad altra sepoltura dello stesso o in altro cimitero o per cremazione.

2. Le esumazioni straordinarie si possono effettuare solo nei periodi stabiliti dall'articolo 84 del Dpr 10 settembre 1990, n. 285; sono fatte salve le esumazioni straordinarie ordinate dall'Autorità Giudiziaria, che si eseguono in qualunque periodo dell'anno. Trattandosi di comune montano potranno eseguirsi, con le dovute cautele in tutti i mesi dell'anno ad eccezione dei soli mesi di luglio e agosto.

3. Le esumazioni straordinarie saranno eseguite alla sola presenza dell'incaricato del servizio di custodia del cimitero.

4. Se sono trascorsi meno di due anni occorrerà richiedere preventivo parere al Servizio competente dell'ASL. L'ASL provvederà al controllo della causa di morte e, se questa non è dovuta a malattie infettive, concederà il parere; in caso contrario l'esumazione non potrà aver luogo fino al compimento del prescritto periodo di tempo dalla morte.

Art. 67 – Estumulazioni

1. Le estumulazioni si suddividono in ordinarie e straordinarie.

2. Sono estumulazioni ordinarie quelle eseguite allo scadere della concessione a tempo determinato.

3. Le estumulazioni straordinarie sono di due tipi :
a richiesta dei familiari interessati, per il trasferimento della salma in altra sepoltura, laddove la permanenza del feretro nel tumulo sia inferiore alla durata della concessione;
su ordine dell'Autorità Giudiziaria.

4. Le estumulazioni straordinarie finalizzate al trasferimento del feretro in altra sepoltura sono autorizzate dal Responsabile del Servizio Demografico a condizione che il feretro abbia una perfetta tenuta. La constatazione della tenuta si basa su elementari rilievi visivi e viene fatta dall'operatore addetto al cimitero. Qualora si constati la non perfetta tenuta il trasferimento può essere ugualmente consentito purchè il feretro venga sistemato in cassa metallica.

5. I feretri sono estumulati a cura degli operatori cimiteriali secondo la programmazione del servizio cimiteriale. La tutela degli operatori cimiteriali da eventuali rischi lavorativi, ai sensi del D. Lgs. 81/2008, come modificato dal D. Lgs. 106/2009 e da altra normativa vigente in materia, deve essere garantita attraverso la valutazione del rischio e l'adozione di adeguati mezzi di protezione.

6. I resti ossei individuati secondo quanto previsto dal successivo art. 69, sono raccogliibili in cassette di zinco da destinare a cellette ossario, loculi o tombe in concessione, previa domanda degli aventi diritto.

7. Se il cadavere estumulato non è in condizioni di completa mineralizzazione, esso è avviato per l'inumazione in campo di decomposizione o in campo comune, per un periodo di 5 anni, ai sensi dell'articolo 86 del Dpr 10 settembre 1990, n. 285, per la ripresa del processo di mineralizzazione, salvo che la domanda di estumulazione non disponga il trasporto in altra sepoltura o alla cremazione, nel qual caso vale quanto disposto dall'art. 32 del presente Regolamento.

8. Se allo scadere di concessioni a tempo determinato non sussiste domanda di collocazione di resti

mortali, questi ultimi sono deposti nell'ossario comune.

9. Le esumazioni ordinarie vengono eseguite allo scadere della concessione e sono regolate dal Responsabile del Servizio Demografico con proprio provvedimento. Per la raccolta dei resti non occorre il parere sanitario.

Art. 68 - Esumazioni ed Estumulazioni – norme generali

Le esumazioni e le estumulazioni ordinarie sono soggette alla corresponsione di apposita tariffa ogni qualvolta siano richieste da privati. Le esumazioni e le estumulazioni straordinarie richieste dai familiari sono soggette alla corresponsione della tariffa prevista dall'allegata tabella "D".

E' ammessa, a richiesta, la presenza di famigliari alle operazioni di esumazione e di estumulazione di cui ai precedenti articoli, sempre che tale presenza sia compatibile con i carichi ed i tempi di svolgimento di tali lavori.

In caso di irreperibilità dei famigliari, in caso di disinteresse degli stessi ed in mancanza di precise indicazioni sulla destinazione dei resti mortali, gli stessi verranno deposti nell'ossario comune.

Art. 69 - Resti ossei

1. Le ossa raccolte nelle esumazioni e nelle estumulazioni ordinarie sono depositate nell'ossario comune, salvo sia richiesto il collocamento in sepoltura privata o celletta.

Art. 70 - Oggetti da recuperare

1. Qualora nel corso di esumazioni od estumulazioni si presuma possano rinvenirsi oggetti preziosi o ricordi personali, gli aventi diritto possono darne avviso al Responsabile del Cimitero al momento della richiesta dell'operazione e possibilmente presenziare all'operazione stessa.

2. Gli oggetti preziosi o i ricordi personali rinvenuti in occasione di esumazioni od estumulazioni vengono consegnati al Responsabile del Servizio Cimitero che provvederà a tenerli a disposizione degli aventi diritto per un periodo di 12 mesi.

3. Qualora non venissero reclamati, decorso il termine, potranno essere alienati dal Comune e il ricavato sarà destinato ad interventi di miglioramento degli impianti cimiteriali. Per quanto riguarda le alienazioni suddette, si attiverà apposita gara ad evidenza pubblica.

4. I rifiuti cimiteriali conseguenti le esumazioni e le estumulazioni verranno smaltiti secondo la normativa vigente.

Art. 71 - Disponibilità dei materiali

1. I materiali e le opere installate sulle sepolture comuni e private, rimossi al momento delle esumazioni o alla scadenza delle concessioni, passano nella disponibilità del Comune che potrà impiegarli in opere di miglioramento generale dei cimiteri, o altrimenti alienarli con il metodo dell'asta pubblica o altro ritenuto idoneo.

2. Il ricavato delle alienazioni dovrà essere impiegato per interventi di miglioramento degli impianti

cimiteriali.

3. Su richiesta degli aventi diritto, il Responsabile dell'Ufficio Tecnico Comunale può autorizzare il reimpiego di materiali e di opere di loro proprietà nel caso di cambiamento di sepoltura o in favore di sepoltura di parenti od affini, anche in linea collaterale, purché i materiali e le opere siano in buono stato di conservazione e rispondano ai requisiti prescritti per la nuova sepoltura in cui si intende utilizzarli.

4. Le croci, le lapidi ed i copritomba che rimangono a disposizione del Comune dopo l'esumazione ordinaria dei campi comuni, possono essere assegnati gratuitamente a persone bisognose che ne facciano richiesta per collocarle sulla sepoltura di qualche parente che ne sia sprovvisto, purché i materiali siano in buono stato di conservazione e rispondenti ai requisiti prescritti per la nuova sepoltura.

5. In ogni caso, i materiali e gli oggetti di cui ai commi precedenti non possono venire asportati dai cimiteri da parte di familiari o da persone da questi incaricate.

6. Ricordi strettamente personali che erano collocati sulla sepoltura possono essere, dietro specifica richiesta da inoltrare al Responsabile dell'Ufficio Tecnico Comunale, restituiti alla famiglia.

7. Le opere aventi valore artistico o storico sono conservate a cura del Comune all'interno del cimitero o all'esterno, in altro luogo idoneo.

TITOLO III

CREMAZIONE

CAPO I - CREMAZIONE, CONSERVAZIONE, AFFIDAMENTO E DISPERSIONE DELLE CENERI

Art. 72 - Autorizzazione alla cremazione

1. L'autorizzazione alla cremazione è rilasciata dal Responsabile del Servizio Demografico del Comune di decesso, o da un suo delegato, sulla base della volontà espressa dal defunto attraverso una delle seguenti modalità:

disposizione testamentaria;

b) dichiarazione, manifestata all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di decesso o di residenza, resa dal coniuge o, in mancanza del coniuge, dal parente più prossimo individuato secondo gli articoli 74, 75, 76 e 77 del codice civile e, nel caso di concorso di più parenti nello stesso grado, da tutti gli stessi. Per i minori e le persone interdette la volontà è manifestata dai legali rappresentanti. Gli aventi titolo possono manifestare la volontà di procedere alla cremazione del loro congiunto mediante dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà resa ai sensi dell'art. 47 del DPR 445/2000 e sottoscritta dall'interessato in presenza del dipendente addetto, ovvero sottoscritta e presentata unitamente a copia fotostatica, non autenticata, di un documento di identità del sottoscrittore, come disposto dall'art. 38 del DPR 445 citato.

c) iscrizione ad associazioni riconosciute, con dichiarazione in carta libera, scritta e datata, sottoscritta dall'associato di proprio pugno e convalidata dal Presidente dell'Associazione ai sensi dell'art. 79 D.P.R. 285/1990

2. Ai fini dell'affidamento o della dispersione delle ceneri di coloro i quali, al momento della morte, risultino iscritti ad associazioni riconosciute che abbiano tra i propri fini quello della cremazione dei cadaveri dei propri associati, è sufficiente la presentazione di una dichiarazione in carta libera datata e sottoscritta dall'associato, dalla quale chiaramente risulti la volontà che le proprie ceneri siano affidate o disperse, nonché il soggetto individuato ad eseguire tale volontà. La dichiarazione deve essere convalidata dal Presidente dell'Associazione, così come la certificazione della regolarità dell'iscrizione fino al momento del decesso.
3. Quanto previsto al comma 1 lett. a), b) e c) ed al comma 2 del presente articolo non si applica nei casi in cui i familiari del defunto presentino una dichiarazione autografa dello stesso contraria alla cremazione fatta in data successiva alla disposizione testamentaria o all'iscrizione all'associazione.
4. Ai fini del rilascio dell'autorizzazione alla cremazione dovrà essere resa dichiarazione che il defunto non era portatore di protesi elettroalimentate o che le stesse sono state rimosse a cura e spese dei familiari.
5. Nel caso di cremazione successiva alla sepoltura è competente il Comune ove è sepolta la salma.
6. L'autorizzazione alla cremazione di un cadavere non può essere concessa se la richiesta non sia corredata dal certificato del medico legale, dal quale risulti escluso il sospetto di morte dovuta a reato, ai sensi della L. 130/2001 art. 3 comma 1. lett. a).
7. In caso di morte sospetta o dovuta a reato, occorre il nulla osta dell'Autorità Giudiziaria con la specifica indicazione che il cadavere può essere cremato.
8. In presenza di volontà testamentaria alla cremazione, l'esecutore testamentario è tenuto, anche contro il volere dei familiari, a dar seguito alle disposizioni del defunto.

Art. 73 - Autorizzazione alla cremazione di resti mortali e di ossa

1. Si definisce resto mortale:
 - a) il risultato della completa scheletrizzazione di un cadavere ovvero
 - b) gli esiti dei fenomeni cadaverici trasformativi, decorso il periodo di ordinaria inumazione (pari a 10 anni) o di ordinaria tumulazione (pari a 20 anni).
2. Per le modalità di rilascio dell'autorizzazione alla cremazione di resti mortali, come sopra definiti, si applica quanto prima indicato per la cremazione di cadavere.
3. Per la cremazione di resti mortali:
 - a) l'autorizzazione viene concessa dal Responsabile del Servizio Demografico del Comune di Luserna San Giovanni o suo delegato quando, al momento della richiesta, i resti mortali siano collocati nel cimitero del Comune;
 - b) non occorre la documentazione di cui ai commi 4 e 5 dell'art. 79 del Dpr 10 settembre 1990, n. 285.
4. Può essere autorizzata, da parte del Responsabile del Servizio Demografico o suo delegato, la cremazione dei resti mortali inconsunti rinvenuti in occasione di esumazioni ordinarie dopo un periodo di 10 anni od estumulati alla scadenza della concessione, previo assenso dei familiari, se si tratta di salme di persone decedute dopo il 27 ottobre 1990.

5. In caso di irreperibilità dei familiari si procede alla cremazione dopo sessanta giorni dalla pubblicazione di apposito avviso all'albo pretorio del Comune, all'ingresso del cimitero e in prossimità delle inumazioni o delle tumulazioni interessate

Art. 74 – Identità delle ceneri

1. Al fine di assicurare l'identità certa delle ceneri, i soggetti gestori degli impianti di cremazione adottano sistemi identificativi non termodeperibili, da applicare all'esterno del feretro e da rinvenire a cremazione finita, al fine di certificare la correlazione tra il cadavere e le ceneri consegnate.

Art. 75 - Urne cinerarie

1. Compiuta la cremazione, le ceneri sono diligentemente raccolte in apposita urna cineraria, avente le dimensioni massime di cm. 40 x cm. 40 ed altezza cm. 40, costituite di materiale resistente (metallo, marmo, legno, ecc.), con chiusura ermetica e sigillata in modo tale da evidenziare eventuali forzature, con saldatura anche a freddo o a mezzo di collanti di sicura e duratura presa.

2. Ciascuna urna cineraria, deve contenere le ceneri di una sola salma e recare all'esterno apposita targhetta con l'indicazione del nome e cognome del defunto, data di nascita e di morte.

3. A richiesta degli interessati ed in base a concessione, l'urna è collocata nel cimitero in apposita celletta.

4. Le urne cinerarie possono essere accolte anche in colombari posti in sepolture private.

5. Qualora la famiglia non abbia provveduto per alcuna delle destinazioni di cui sopra, o non sia stata espressa volontà per la dispersione in altri luoghi, le ceneri vengono disperse nel cinerario comune.

6. In caso di affidamento familiare di un'urna estumulata da sepolcro, che risultasse deteriorata, si dovrà disporre che venga rivestita da ulteriore contenitore idoneo alla conservazione delle ceneri.

Art. 76 - Modalità di conservazione delle ceneri

1. L'urna sigillata contenente le ceneri può essere:

a) **Tumulata:**

la tumulazione è effettuata solo in area cimiteriale e può avvenire:

- in celletta individuale, anche in presenza di un'altra urna o resti;
- in loculo, anche in presenza di un feretro;
- in sepoltura in tomba di famiglia, anche in presenza di un feretro;

la durata della tumulazione è prevista in:

- 50 anni in celletta individuale,
- 30 anni in loculo,
- 99 anni in sepoltura in tomba di famiglia,

b) Inumata in area cimiteriale:

l'inumazione è effettuata:

- in campo comune per un periodo di 10 anni;
- in area cimiteriale avuta in concessione per un periodo di 20 anni, rinnovabili; anche in presenza di un feretro.

2. Ogni fossa di inumazione di urne cinerarie deve essere contraddistinta da una targa in materiale lapideo con indicazione del nome e cognome, della data di nascita e di morte del defunto, nonché un identificativo numerico progressivo di fossa.

3. L'urna cineraria destinata alla inumazione deve essere di materiale non biodegradabile in modo da assicurare l'identità e l'individualità delle ceneri.

4. Il servizio di inumazione e di tumulazione delle ceneri è effettuato dal Comune, previo pagamento della relativa tariffa.

Art. 77 - Dispersione delle ceneri

1. Nel territorio del Comune di Luserna San Giovanni la dispersione delle ceneri è consentita nei seguenti luoghi:

- a) nel cinerario comune di cui all'articolo 80, comma 6, del D.p.r. 10 settembre 1990, n. 285, che è costituito dallo stesso manufatto adibito ad ossario comune;
- b) nell'area a ciò destinata posta all'interno del cimitero comunale, denominata "Roseto della Memoria";
- c) nelle seguenti aree pubbliche, così come individuate dall'Ufficio Tecnico Comunale e così come risulta dalle cartografie allegate sotto le lettere A), B), C) al di fuori del centro abitato:
 - area 1 - Area Docup in prossimità della confluenza del torrente Angrogna
 - area 2 - Torrente Pellice
 - area 3 - Località Sea
- d) in aree private, al di fuori del centro abitato.

2. La dispersione è vietata nei centri abitati come definiti dall'articolo 3, comma 1, numero 8), del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada).

3. La dispersione in aree private, al di fuori dei centri abitati, deve avvenire all'aperto con il consenso dei proprietari e non può dare luogo ad attività aventi fini di lucro.

4. La dispersione nei corsi d'acqua è consentita nei tratti liberi da natanti e manufatti.

5. La dispersione è eseguita dal coniuge, da altro familiare avente diritto, dall'esecutore testamentario, dal rappresentante legale di associazione che abbia tra i fini statutari quello della cremazione dei cadaveri degli iscritti o, in mancanza, dal personale a tal fine autorizzato dal comune.

6. L'incaricato della dispersione deve dichiarare di essere consapevole che costituisce reato la dispersione delle ceneri non autorizzata dall'Ufficiale di Stato Civile del comune ove è avvenuto il decesso o effettuata con modalità diverse rispetto a quanto indicato dal defunto, nonché l'abbandono dell'urna.

7. La dispersione delle ceneri deve avere luogo entro 30 giorni dalla consegna dell'urna cineraria,

salvo giustificati motivi.

8. L'incaricato è tenuto a comunicare al comune di destinazione, con almeno dieci giorni di preavviso, data, luogo preciso e modalità di dispersione delle ceneri.

9. In caso di dispersione in area privata l'incaricato deve produrre la dichiarazione di consenso di cui al punto 3) del presente articolo contestualmente alla comunicazione del giorno previsto per la dispersione. La sottoscrizione della dichiarazione di consenso deve essere autenticata da notaio o da uno dei funzionari di cui all'art. 21 del Dpr 28 dicembre 2000, n. 445.

10. E' vietata la dispersione delle ceneri in edifici o in altri luoghi chiusi, al di fuori dei cinerari comuni previsti nei cimiteri.

11. Per tutto quanto non previsto dal presente regolamento si fa riferimento all'art. 4 della L.R. Piemonte n. 20 del 31 ottobre 2007.

12. La violazione delle disposizioni contenute nel presente articolo comporta l'applicazione della sanzione amministrativa di cui all'art. 7 bis del D.Lgs. 18/8/2000, n. 267 "testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali".

Art. 78 - Individuazione del luogo di dispersione delle ceneri

1. Ove il defunto abbia espresso in vita la volontà della dispersione delle proprie ceneri senza indicarne il luogo, quest'ultimo è scelto dal coniuge o, in difetto, dal parente più prossimo, individuato secondo gli articoli 74, 75, 76 e 77 del codice civile o, nel caso di concorso di più parenti dello stesso grado, dalla maggioranza assoluta di essi. In assenza di qualunque indicazione, decorsi 90 giorni dalla cremazione, le ceneri vengono disperse nel cinerario comune all'interno del cimitero.

2. La dispersione può essere autorizzata anche per ceneri già tumulate o inumate nel rispetto di quanto previsto dal precedente articolo.

Art. 79 - Affidamento delle ceneri

1 L'urna contenente le ceneri, affidata secondo le modalità di cui all'articolo 2 della L.R. Piemonte 20/2007, deve essere consegnata sigillata da chi ha effettuato la cremazione.

2. L' affidatario deve custodire l'urna con modalità tali da consentire una destinazione stabile. La conservazione ha luogo nell'abitazione dell'affidatario, coincidente con la residenza legale.

3. L'affidatario delle ceneri è tenuto a comunicare al comune, dove le ceneri sono custodite, le modalità della loro conservazione e comunicarne l'eventuale trasferimento in altro comune, sia nei confronti del comune di provenienza, sia nei confronti di quello di nuova destinazione.

4. L'affidatario ne assicura la diligente custodia, garantendo che l'urna non sia profanata e sia protetta da possibili asportazioni, aperture o rotture accidentali.

5. L'urna non può essere consegnata, neppure temporaneamente, ad altra persona, senza autorizzazione comunale.

6. Sono vietate le manomissioni dell'urna o dei suoi sigilli.
7. Devono essere rispettate le eventuali prescrizioni igienico-sanitarie.
8. Il Comune si riserva la possibilità di effettuare verifiche periodiche al domicilio dove sono conservate le urne, per accertare il rispetto delle disposizioni di legge e del presente regolamento.
9. In caso di rinuncia l'affidatario o i suoi eredi sono tenuti a conferirla, per la conservazione, nel cimitero comunale, il cui servizio di custodia provvede a darne notizia al comune di residenza del defunto. Per recedere dall'affidamento l'affidatario dovrà produrre apposita dichiarazione della quale è presa nota nel registro di cui all'art. 81 del presente Regolamento.
10. In caso di decesso dell'affidatario, chiunque rinvenga un'urna in un domicilio privato, è tenuto a consegnarla al cimitero comunale che provvederà come sopra.
11. In caso di consegna dell'urna cineraria vuota al Cimitero per il relativo smaltimento nel rispetto della normativa vigente, occorrerà pagare quanto previsto in tariffa.
12. In merito alla procedura di affidamento, ad esclusione della tariffa, si rimanda al disciplinare approvato con deliberazione della Giunta Comunale n. 44 del 23 Marzo 2011.

Art. 80 - Senso comunitario della morte

1. Al fine di non perdere il senso comunitario della morte, nel cimitero verrà realizzata apposita targa individuale con dati anagrafici a memoria dei defunti che sono stati cremati e le cui ceneri sono state consegnate ad un affidatario per la loro conservazione oppure sono state disperse.
2. Su indicazione dell'Ufficio Tecnico, la Giunta Comunale individuerà apposita area all'interno del cimitero per la realizzazione della targa, stabilendone le caratteristiche (dimensioni, materiale). Con lo stesso provvedimento la Giunta Comunale individua misure e caratteristiche dell'iscrizione e pone le spese di realizzazione delle iscrizioni a carico degli interessati, salva diversa disposizione legislativa.

Art. 81 - Registrazione degli affidamenti e delle dispersioni

1. Le autorizzazioni all'affidamento ai familiari o alla dispersione delle ceneri devono essere annotate su di un apposito registro, anche informatizzato, conservato presso l'Ufficio di Stato Civile.
2. Copia delle autorizzazioni deve essere trasmessa al responsabile del cimitero che provvederà ad annotarla sul registro cimiteriale e disporrà per la realizzazione dell'iscrizione nell'apposita targa della memoria di cui al precedente art. 80.

TITOLO IV

CONCESSIONI - SEPOLTURE PRIVATE

CAPO I – TIPOLOGIA, ASSEGNAZIONE E MODALITA' DI ESERCIZIO

Per le sepolture private è concesso, nei limiti previsti dal piano regolatore cimiteriale di cui all'articolo 52 e nei limiti della disponibilità esistente, l'uso di aree e di manufatti costruiti dal Comune.

Alle sepolture private si applicano le disposizioni generali stabilite dal D.P.R. 10 settembre 1990 n. 285, rispettivamente per le tumulazioni ed estumulazioni o per le inumazioni ed esumazioni.

Ogni concessione del diritto d'uso di aree o manufatti deve risultare da apposito atto contenente l'individuazione della concessione, le clausole e le condizioni della medesima e le norme che regolano l'esercizio del diritto d'uso.

Art. 82 - Aree - tombe di famiglia

1. Le aree possono essere concesse in uso per la costruzione di tombe di famiglia:

- a) ad una o più persone per esse esclusivamente;
- b) ad una famiglia con partecipazione di altre famiglie;
- c) ad enti, corporazioni, fondazioni.

2. Nel primo caso il diritto di uso del sepolcro spetta esclusivamente ai richiedenti e si trasmette in via ereditaria; nel secondo caso spetta ai componenti della famiglia e, solo se si verifica l'estinzione della famiglia stessa, il diritto di sepoltura viene trasmesso in via ereditaria.

3. Le costruzioni devono essere eseguite direttamente dai privati. I singoli progetti devono essere approvati dall'Ufficio Tecnico Comunale, sentita la Commissione Edilizia Comunale. All'atto dell'approvazione del progetto viene definito il numero delle salme che possono essere accolte nel sepolcro.

4. Dette sepolture private non debbono avere comunicazione con l'esterno del Cimitero.

5. Ad opera finita e prima dell'uso, le tombe devono essere collaudate dal Comune allo scopo di accertare se la costruzione è stata eseguita secondo il disegno e progetto approvato.

6. Fra i parenti aventi diritto di sepoltura nella tomba di famiglia di cui alla lettera b) del presente articolo sono compresi i parenti in linea retta e i loro coniugi e in linea collaterale fino al 6° grado e gli affini fino al 4° grado.

7. Per gli ascendenti e discendenti in linea retta, nonché per i loro coniugi, il diritto alla tumulazione/inumazione si intende implicitamente acquisito direttamente dal fondatore del sepolcro, all'atto dell'ottenimento della concessione.

8. Per i collaterali e gli affini la sepoltura deve essere autorizzata, di volta in volta, dal titolare o congiuntamente dai contitolari della concessione con apposita dichiarazione da essi sottoscritta ai sensi del DPR 445/2000, da presentare al responsabile del servizio demografico che, qualora ricadano gli estremi anzidetti, darà il relativo nulla osta.

9. Esclusivamente su richiesta dei concessionari, può essere consentita la tumulazione/inumazione di persone con loro conviventi, nonché di salme di persone che abbiano acquisito particolari benemeritenze nei confronti degli stessi, così come previsto dall'art. 93 del D.P.R. 285/1990.

10. Rimangono tassativamente escluse dal diritto all'uso della sepoltura tutte le persone che non risultino legate al titolare della concessione in uno dei modi sopra esposti.

11. Con la concessione il Comune conferisce ai privati il solo diritto d'uso della sepoltura, diritto che non è commerciabile, né trasferibile o comunque cedibile, se non per testamento o successione legittima. Ogni atto contrario è nullo di diritto.

12. Il concessionario può far uso della concessione nei limiti dell'atto concessorio e del presente Regolamento, senza alcun diritto a che siano conservate le distanze o lo stato delle opere e delle aree attigue che possono in ogni tempo essere modificate ed impiegate per esigenze del cimitero.

13. Non potrà essere fatta concessione di aree per sepoltura privata a persone od enti che mirino a farne oggetto di lucro o di speculazione. Il diritto d'uso delle sepolture private di cui al comma 1 lettera c) del presente articolo è riservato alle persone regolarmente iscritte all'Ente concessionario (confraternita, corporazione, istituto, ecc.) fino al completamento della capienza del sepolcro.

14. Per ciascuna tomba di famiglia deve essere nominato un unico rappresentante della concessione quale responsabile nei rapporti con il Comune, il quale fra l'altro, deve autorizzare, di volta in volta, con apposita dichiarazione sottoscritta ai sensi dell'art. 38 del Dpr 445/2000, da presentare al Responsabile del Servizio Demografico, il diritto alla tumulazione o inumazione nella tomba stessa.

15. Le eventuali controversie tra più aventi diritto vanno risolte direttamente tra i medesimi avanti all'Autorità Giudiziaria, restando il Comune estraneo ad ogni questione inerente i rapporti intercorrenti tra gli stessi.

Art. 83 – Loculi cimiteriali

1. Le sepolture private a tumulazione individuale (loculi) consistono in sepolture a tumulazione costruite dal Comune e possono essere sopraelevati o sotterranei, in relazione alle diverse tipologie costruttive adottate.

2. Compatibilmente con le dimensioni, nel loculo può essere tumulato un solo feretro oppure, a richiesta degli interessati, anche una cassetta ossario o urna cineraria, previo pagamento della relativa tariffa.

3. I loculi possono essere a più piani sovrapposti.

4. Ogni loculo avrà uno spazio esterno libero per il diretto accesso al feretro.

5. La struttura del loculo e del manufatto, sia che venga costruita interamente in opera o che sia costituita da elementi prefabbricati, risponderà ai requisiti richiesti per la resistenza delle strutture edilizie, con particolare riferimento alle disposizioni per la realizzazione delle costruzioni in zone sismiche. Le solette orizzontali devono essere dimensionate per un sovraccarico di almeno 250 chilogrammi/metro quadrato.

6. Le pareti dei loculi, sia verticali che orizzontali, devono avere caratteristiche di impermeabilità ai liquidi ed ai gas ed essere in grado di mantenere nel tempo le proprietà.
7. I piani di appoggio dei feretri devono essere inclinati verso l'interno, nella direzione di introduzione del feretro, in modo da evitare l'eventuale fuoriuscita di liquami.
8. La chiusura del tumulo deve essere realizzata con muratura di mattoni pieni a una testa, intonacata nella parte esterna. E' consentita, altresì, la chiusura con elemento in pietra naturale o con lastra di cemento armato vibrato o altro materiale avente le stesse caratteristiche di stabilità, di spessori atti ad assicurare la dovuta resistenza meccanica e sigillati in modo da rendere la chiusura stessa a tenuta ermetica.
9. Ha diritto di sepoltura nel loculo la persona indicata nell'atto di concessione ed eventualmente un'urna cineraria o una cassetta con resti mortali.
10. Non può perciò essere ceduto in alcun modo né per qualsiasi titolo. Il diritto di concessione individuale ha la durata di anni 30 dalla data stessa della concessione, che può essere fatta nel momento della tumulazione della salma, con l'eccezione per il coniuge vivente o per il convivente more uxorio oppure, in loro assenza per i parenti di 1° grado.
11. Alla scadenza trentennale il Comune rientra in possesso del loculo facendo porre i resti mortali nell'ossario comune o inumandoli nel campo comune per completare il processo di scheletrizzazione; è riservata però agli eredi la facoltà di rinnovare la concessione per eguale periodo, previo pagamento della tariffa di concessione prevista nell'anno di scadenza come determinata dall'Amministrazione Comunale.
12. I loculi abbandonati prima della scadenza della concessione rientrano nella piena disponibilità del Comune, senza diritto di rimborso alcuno a favore del concessionario.
13. Qualora invece il loculo non sia stato utilizzato o si sia reso libero, è ammessa la retrocessione al Comune prima della scadenza di anni 30 dalla data della concessione. Ai concessionari o loro aventi diritto sarà rimborsata una quota pari ad un trentesimo dell'80% del corrispettivo versato per ogni anno di anticipo della retrocessione sulla data di scadenza della concessione.
14. I loculi in concessione perpetua o 99ennali possono essere retrocessi al Comune prima della scadenza della concessione. L'importo relativo alla retrocessione verrà di volta in volta stabilito dalla Giunta Comunale.
15. Il rilascio della concessione è subordinato al pagamento del prezzo stabilito dalla Giunta Comunale.
16. Nella tariffa di concessione è compresa l'installazione di lapide in marmo o altro materiale idoneo, che è effettuata direttamente dal Comune.
17. Resta a carico del concessionario l'applicazione di scritte, fotografie, vaschette portafiori.

Art. 84 — "CELLETTE OSSARIO o CELLETTE CINERARIE".

1. Le cellette ossario sono destinate alla raccolta di resti depositi in apposite cassette ossario mentre le cellette cinerarie sono destinate alla raccolta delle ceneri deposte in apposite urne cinerarie.

2. In tali sepolture è ammessa:

- la tumulazione di una sola cassetta ossario
- la tumulazione di una cassetta ossario e di una urna cineraria
- la tumulazione di una sola urna cineraria
- la tumulazione di due urne cinerarie

3. Hanno diritto di sepoltura i resti o le ceneri della persona indicata nell'atto di concessione.

Nel caso non si sia fatto luogo alla deposizione dei resti della persona indicata nell'atto di concessione sarà facoltà del concessionario deporre i resti o le ceneri del coniuge o persona convivente purchè risultante dallo stato di famiglia, dei genitori e dei figli di tale persona.

4. I loculi situati all'ingresso del Cimitero del Capoluogo non più utilizzabili a tal fine per mancanza dei requisiti ai sensi delle normative vigenti, qualora si rendano liberi potranno essere usati come sepolture di cassette ossario o urne cinerarie nel massimo di due.

Art. 85 — Sepolture private ad inumazione individuale : "VENTENNALI".

1. L'uso delle sepolture private ad inumazione individuale viene concesso, per un ventennio, in relazione alla disponibilità, a chiunque ne faccia domanda, con l'applicazione dell'art. 85 comma 3;

2. Le singole aree di tali sepolture hanno le misure cm. 300 per cm. 150. Mentre per i ventennali perimetrali dei campi comuni e l'area del Campo Bimbi – lato valdese – hanno le misure indicate nell'art. 58 del presente regolamento.

3. Nel caso di acquisto di due lotti contigui (aree di cm. 300 x cm. 150) il concessionario, nell'installazione del copritomba potrà usufruire dello spazio tra i lotti oltre la misura sopra specificata.

4. Alla scadenza della concessione, il comune rientra nella disponibilità dell'area e provvede alla liberazione dei resti mortali collocandoli in ossario comune, o su richiesta degli interessati, in apposite cassette ossario, sempre che non venga richiesto il rinnovo della concessione.

5. Ha diritto di sepoltura privata ad inumazione individuale ventennale la persona indicata nell'atto di concessione.

6. In queste tombe, destinate all'inumazione di un solo feretro, potrà farsi luogo ad altra sepoltura, su richiesta del concessionario, decorsi 10 anni dalla precedente inumazione di cadavere, i cui resti dovranno essere raccolti in apposita cassetta di zinco, con l'obbligo di immediato rinnovo della concessione, che si protrarrà per ulteriori venti anni oltre la scadenza prevista nell'atto di concessione originaria. In tale fattispecie è ammesso mantenere sulla lapide entrambi i nomi dei defunti ivi seppelliti.

Art. 86 - Durata delle concessioni

1. Le concessioni di cui ai precedenti artt. 82, 83, 84 e 85 fatte salve quelle assegnate prima dell'entrata in vigore del Dpr n. 803/1975, sono a tempo determinato ai sensi dell'articolo 92 del Dpr 10 settembre 1990, n. 285.

2. La durata è fissata:

- in **99** anni, per i manufatti e le aree destinate alle sepolture per famiglie e collettività;
- in **50** anni, cellette ossario e cellette cinerarie;
- in **30** anni, per i loculi individuali;
- in **20** anni per le sepolture individuali a sistema di inumazione previste dall'art.85 del presente regolamento.

3. Nell'atto di concessione verrà indicata la decorrenza della stessa che coincide con la data di stipula del contratto o di sottoscrizione della scrittura privata.

Art. 87 - Modalità di concessione

1. Il diritto d'uso di una sepoltura consiste in una concessione amministrativa su bene soggetto al regime dei beni demaniali e lascia integro il diritto alla nuda proprietà del Comune.

2. Ogni concessione del diritto d'uso di aree o manufatti deve risultare da apposito atto contenente l'individuazione della concessione, le clausole e condizioni della medesima e le norme che regolano l'esercizio del diritto d'uso.

3. L'uso dei loculi, delle cellette e dei ventennali, viene concesso, in relazione alla disponibilità, in caso di decesso o a chi, ha compiuto il settantesimo (70) anno di età e ne faccia richiesta. E' consentito altresì ai coniugi l'acquisto di due sepolture individuali per se stessi nel caso uno dei due deceda o soltanto uno abbia compiuto il settantesimo anno di età.

4. Le tariffe di cessione dei loculi, delle cellette e dei ventennali da destinare alla tumulazione/inumazione di salme o resti di persone non residenti, ricevute nel Cimitero comunale a seguito dell'autorizzazione prevista dall'art. 49 del presente regolamento di Polizia Mortuaria, **saranno maggiorate nella misura del 200% e l'uso dei loculi e delle cellette sarà concesso solo ed esclusivamente per l'ultima fila** ; invece se trattasi di persona non residente ma nata o morta nel Comune **saranno maggiorate nella misura del 50%**.

5. In caso di decesso in altro Comune di persone che siano state residenti in Luserna San Giovanni per almeno 10 anni e che al momento della morte siano ricoverate in strutture assistenziali, pubbliche o private, situate in altri Comuni, non verrà applicata alcuna maggiorazione al costo del loculo o della celletta ossario o del ventennale, mentre per coloro che sono stati residenti da 5 a 10 anni verrà applicata una maggiorazione del 50%.

6. Per i decessi di cui alla lettera h) dell'art. 49 del presente regolamento di Polizia Mortuaria non verrà applicata alcuna maggiorazione.

7. La concessione in uso delle sepolture non può essere trasferita a terzi, ma esclusivamente retrocessa al Comune, secondo quanto previsto dal presente Regolamento di Polizia Mortuaria.

8. La concessione di aree e di manufatti ad uso di sepoltura per famiglie e collettività, è data in ogni tempo, secondo disponibilità, osservando come criterio di priorità la data di presentazione della domanda di concessione.

9. La concessione non può essere fatta a persona o ad enti che mirino a farne oggetto di lucro o di speculazione. Ove comunque stipulata è nulla di diritto.

10. Il Responsabile del Servizio Demografico, o suo delegato, rilascia le concessioni amministrative concernenti il diritto d'uso di aree o manufatti cimiteriali secondo quanto stabilito dal presente regolamento.

11. Il Responsabile del Servizio Demografico, o suo delegato, provvede altresì all'emanazione degli atti di revoca, decadenza ed estinzione delle concessioni suddette.

Art.88 – Manutenzione

1. La manutenzione delle sepolture private spetta ai concessionari, per le parti da loro costruite od installate.

2. La manutenzione comprende ogni intervento ordinario e straordinario, nonché l'esecuzione di opere o restauri che il Comune ritenesse prescrivere in quanto valutata indispensabile od opportuna sia per motivi di decoro, che di sicurezza o di igiene.

Art. 89 - Retrocessione di concessione cimiteriale.

1. Nei casi di inutilizzo e di estumulazione o esumazione per trasferimento dei feretri o dei resti in altra sede prima della scadenza del periodo di concessione, il loculo, la celletta, il ventennale o la tomba di famiglia ritornano di diritto in piena proprietà del Comune, con facoltà di concederli in uso ad altri, a norma dei precedenti articoli.

2. La rinuncia della concessione di sepoltura privata è ammessa in ogni tempo esclusivamente in favore del Comune il quale ha facoltà discrezionale di acconsentirla con deliberazione della Giunta Comunale. In tale caso il Comune rimborserà una quota pari:

- ad un trentesimo dell'80% del corrispettivo versato, per ogni anno di anticipo della retrocessione sulla data di scadenza della concessione, per i loculi;
- ad un ventesimo dell'80% corrispettivo versato per ogni anno di anticipo della retrocessione sulla data di scadenza della concessione, per i ventennali;
- al 20% della tariffa in vigore all'atto della domanda, per le cellette ossario e per le aree destinate a tombe di famiglia.

3. La domanda di retrocessione dovrà essere formulata per iscritto dal concessionario o dagli aventi causa. Il richiedente dovrà esibire l'atto di concessione e qualsiasi altro documento in suo possesso per provare il proprio diritto, qualora il richiedente sia soggetto avente diritto, si presume la sua legittimazione ad agire anche in nome e per conto degli altri; le eventuali controversie tra più aventi diritto vanno risolte dall'autorità giudiziaria direttamente tra i medesimi restando il Comune estraneo ad ogni questione inerente i rapporti intercorrenti tra gli stessi. Le eventuali salme o resti inumati o tumulati dovranno essere esumati o estumulati con le procedure prescritte a seconda dei casi a spese dei richiedenti la retrocessione.

4. In caso di presenza di opere eseguite dal concessionario sulla base di valutazione da eseguirsi dal competente Ufficio Tecnico, il Comune sarà libero di mantenerle o di farle demolire a spese del concessionario, spese che verranno dedotte dalla cifra da restituirsi. Il tutto dovrà essere stabilito nella medesima deliberazione della Giunta comunale di cui sopra, acquisita agli atti l'accettazione da parte del concessionario.

Art. 90 – Revoca

1. Salvo quanto previsto dall'articolo 92, secondo comma, del Dpr 10 settembre 1990, n. 285, è facoltà del Comune di ritornare in possesso di qualsiasi area o manufatto concesso in uso quando ciò sia necessario per ampliamento, modificazione topografica del cimitero o per qualsiasi altra ragione di interesse pubblico.
2. Verificandosi questi casi la concessione in essere viene revocata, previo accertamento da parte del Responsabile del Servizio dei relativi presupposti e verrà concesso, agli aventi diritto, l'uso a titolo gratuito, per il tempo residuo spettante secondo l'originaria concessione o per la durata di 99 anni nel caso di perpetuità della concessione revocata, di un'equivalente sepoltura nell'ambito dello stesso cimitero, in zona o costruzione indicati dal Comune, rimanendo a carico dell'Amministrazione comunale gli oneri per il trasporto delle spoglie mortali dalla vecchia tomba alla nuova, con esclusione delle spese per la costruzione o per il riadattamento dei monumenti sepolcrali e quelle per le imprese funebri che siano richieste nel trasferimento, che sono tutte a carico dei concessionari.
3. Della decisione presa, per l'esecuzione di quanto sopra, il Responsabile del Servizio dovrà dar notizia al concessionario ove noto oppure, in difetto, mediante la procedura prevista dagli artt. 7 e 8 della Legge 241/1990, indicando il giorno fissato per la traslazione delle salme. Nel giorno indicato, la traslazione avverrà anche in assenza del concessionario.

Art. 91– Revoca concessioni a carattere perpetuo

1. Le concessioni a carattere perpetuo rilasciate anteriormente al 10 febbraio 1976, data di entrata in vigore del Dpr 803/1975, potranno essere revocate quando siano trascorsi 50 anni dalla tumulazione dell'ultima salma se:
 - a) si verifichi una grave situazione di insufficienza del cimitero rispetto al fabbisogno del Comune e, contestualmente,
 - b) non sia possibile provvedere tempestivamente all'ampliamento o alla costruzione di un nuovo cimitero.
2. Tutte le concessioni si estinguono con la soppressione del cimitero, salvo quanto disposto in merito dagli artt. 98 e 99 del Dpr 10 settembre 1990, n. 285.

Art. 92 – Scadenza delle sepolture private

1. Le scadenze delle concessioni di sepolture private dovranno essere segnalate tramite pubbliche affissioni nei rispettivi Cimiteri, nonché all'albo pretorio on line del Comune, da eseguirsi in qualsiasi periodo e di preferenza per quanto possibile nel periodo concomitante alla Commemorazione dei Defunti.

Art. 93 – Decadenza delle sepolture private

1. Il Comune ha la facoltà di dichiarare in ogni momento la decadenza delle concessioni di sepolture private per i seguenti motivi
 - di funzionalità;
 - di decoro;
 - per violazioni del presente regolamento;

- per gravi mancanze o comportamenti, anche rivolti a terzi, che ledano il diritto del pubblico o di altri concessionari a fruire del cimitero o delle concessioni loro assegnate;
- per la mancanza di manutenzione ordinaria o straordinaria della sepoltura o delle relative opere che sono ritenute indispensabili da parte dell'Amministrazione Comunale per ragioni di sicurezza o di igiene.

2. Ogni qualvolta si renda necessario provvedere a dichiarazioni di decadenza, a seguito relazione motivata dell'Ufficio Tecnico Comunale, il Responsabile del Servizio provvede alla pronuncia della decadenza della concessione diffidando il concessionario o agli aventi titolo, in quanto reperibili, a provvedere entro 90 giorni.

3. Decorso il termine di cui alla diffida senza che sia stato provveduto in merito oppure in caso di irreperibilità degli interessati, la diffida viene pubblicata all'albo pretorio comunale e presso i Cimiteri per la durata di 30 giorni consecutivi, inoltre verrà attivato apposito procedimento informativo ai sensi degli artt.7 e 8 della legge 241/90.

4. La dichiarazione di decadenza è deliberata dalla Giunta Comunale ed è pronunciata con atto del Sindaco.

Art. 94 - Estinzione.

1. Le concessioni si estinguono o per scadenza del termine previsto nell'atto di concessione ai sensi del precedente articolo 86, ovvero con la soppressione del cimitero salvo, in quest'ultimo caso, quanto disposto dall'articolo 98 del Dpr 10 settembre 1990, n. 285.

2. Prima della scadenza del termine delle concessioni di aree per sepolture per famiglie e collettività gli interessati possono chiedere di rientrare in possesso degli elementi mobili, ricordi, decorazioni e oggetti simili.

3. Allo scadere del termine, se gli interessati non avranno preventivamente disposto per la collocazione delle salme, resti o ceneri, provvederà il Comune collocando i medesimi, previo avviso agli interessati, rispettivamente nel campo comune, nell'ossario comune o nel cinerario comune.

Art. 95 – Fascicoli per le sepolture private

1. Per ogni sepoltura privata è formato un fascicolo nel quale sono registrati e raccolti tutti gli atti che le si riferiscono e tutte le informazioni utili.

TITOLO V

LAVORI PRIVATI NEI CIMITERI

CAPO I

Art. 96 - Accesso al cimitero

1. Per l'esecuzione di opere, nuove costruzioni, restauri, riparazioni, manutenzioni straordinarie e per

la collocazione di lapidi, copri tomba, epigrafi, ecc..., gli interessati debbono valersi dell'opera di privati imprenditori, a loro libera scelta;

2. Piccoli lavori di riparazione o manutenzione ordinaria possono essere eseguiti anche da privati cittadini, purché siano rispettate le norme di legge e regolamentari vigenti.

3. L'esecuzione dei lavori di cui sopra dovrà sempre essere preventivamente autorizzata dal Responsabile dell'Ufficio Tecnico Comunale.

4. Il personale delle imprese o comunque quello ammesso ad eseguire lavori all'interno dei cimiteri deve tenere un comportamento consono alla natura del luogo.

Art. 97 - Autorizzazioni e permessi di costruzione di sepolture private e collocazione di ricordi funebri.

1. I singoli progetti di costruzione di sepolture private debbono essere conformi alle norme contenute nel Piano Regolatore cimiteriale, alle disposizioni di cui ai capi 14 e 15 del Dpr 10 settembre 1990, n. 285 e a quelle specifiche contenute nel presente Regolamento.

2. Le eventuali variazioni di carattere ornamentale alle sepolture private sono eseguite previo rilascio autorizzazione da parte dell'Ufficio Tecnico Comunale.

3. Nel progetto viene definito il numero di salme che possono essere accolte nel sepolcro, tenuto conto della necessità di mantenere uno spazio libero per il diretto accesso al feretro come previsto dall'art. 76 comma 3 del Dpr 10 settembre 1990, n. 285.

4. Le sepolture private non debbono avere comunicazione con l'esterno del cimitero.

5. La costruzione delle opere deve essere contenuta nei limiti dell'area concessa e non deve essere di pregiudizio alle opere confinanti o ai servizi del cimitero.

6. Qualsiasi variante essenziale al progetto, anche in corso d'opera, deve essere approvata a seconda dei casi, a norma del 1° e 2° comma del presente articolo.

7. Le autorizzazioni ed i permessi di cui sopra possono contenere particolari prescrizioni riguardanti le modalità di esecuzione ed il termine di ultimazione dei lavori.

8. I concessionari del diritto di sepoltura privata hanno facoltà di collocare, previa autorizzazione del Responsabile dell'Ufficio Tecnico Comunale, lapidi, ricordi e similari.

Art. 98 – Responsabilità

1. I concessionari dei diritti di sepoltura sono responsabili della regolare esecuzione delle opere e di eventuali danni recati al Comune o a terzi, salvo diritto di rivalsa nei confronti dell'imprenditore a cui sono stati affidati i lavori.

Art. 99- Recinzione aree, materiali di scavo, consumi

1. Nella costruzione di tombe di famiglia, l'impresa deve provvedere ad eseguire i lavori a perfetta regola d'arte prendendo tutte le precauzioni del caso e di legge atte ad evitare eventuali danni a cose, visitatori o personale in servizio.
2. E' vietato occupare spazi attigui senza l'autorizzazione del Responsabile dell'Ufficio Tecnico Comunale.
3. I materiali di scavo e di rifiuto devono essere di volta in volta trasportati alle discariche autorizzate, evitando di spargere materiali o di imbrattare o danneggiare opere all'interno dei cimiteri; in ogni caso l'impresa deve provvedere alla pulizia delle opere ed al ripristino di quelle eventualmente danneggiate.

Art. 100 - Introduzione di mezzi d'opera e deposito di materiali

1. All'interno dei cimiteri è vietato l'uso di mezzi d'opera di dimensioni tali da arrecare intralcio al transito pedonale, ovvero alla circolazione dei mezzi d'opera del Comune o che effettuano servizi per conto di esso.
2. Nei giorni festivi il terreno adiacente alla costruzione deve essere riordinato e lasciato libero da cumuli di sabbia, terra, calce, ecc..

Art. 101 - Sospensione dei lavori in occasione della Commemorazione dei Defunti

1. Il Responsabile del Servizio Tecnico Comunale, in occasione della Commemorazione dei defunti, detterà le istruzioni di comportamento per l'introduzione e la posa in opera di materiali per opere o anche solo di lapidi individuali.
2. Le imprese devono sospendere tutte le costruzioni non ultimate e provvedere alla sistemazione dei materiali, allo smontaggio di armature e ponti, nel periodo indicato nelle istruzioni di comportamento di cui al comma precedente.

Art. 102- Vigilanza

- 1 L'Ufficio Tecnico Comunale accerta, a lavori ultimati, la regolare esecuzione delle opere di costruzione di sepolture familiari e accerta gli eventuali danni arrecati durante l'esecuzione dei lavori ai sensi del precedente art. 97.

TITOLO VI
POLIZIA DEL CIMITERO

CAPO I

Art. 103 – Orario

1. I cimiteri sono aperti al pubblico secondo l'orario fissato dal Responsabile del Servizio Tecnico Comunale esposto ad ogni ingresso.

Art. 104 - Disciplina dell'ingresso

1. Nel cimitero, di norma, si può entrare solo a piedi.

2. E' vietato l'ingresso:

- a tutti coloro che sono accompagnati da cani o da altri animali, ad eccezione dei non vedenti;
- alle persone in stato di ubriachezza o in condizioni comunque in contrasto con il carattere del luogo;
- a coloro che intendono svolgere all'interno del cimitero attività di questua, commerciali o simili.

3. E' consentito l'accesso con veicolo di non deambulanti o di persone in precarie condizioni di salute, comprovate da certificazione medica, previo rilascio di apposita autorizzazione da parte del Responsabile del Servizio Cimiteriale.

Art. 105 – Servizio di custodia

1. Il Comune assicura il servizio di custodia del cimitero.

2. L'addetto al cimitero, per ogni cadavere ricevuto, ritira e conserva presso di sé l'autorizzazione di cui all'art. 14 e la registra giornalmente sopra apposito registro vidimato dal Sindaco.

Art. 106 -Epigrafi, monumenti, ornamenti sulle sepolture nei campi comuni e nei loculi.

1. Sulle tombe e nei campi comuni e sui loculi possono essere poste lapidi, croci, monumenti, lampade votive, ricordi, simboli, secondo le forme, le misure, il colore e i materiali autorizzati di volta in volta dal Responsabile dell'Ufficio Tecnico Comunale in relazione al carattere del luogo e alle norme fissate nel Piano Regolatore Cimiteriale. Le opere che si allontanano dalle prescrizioni precedenti sono soggette al rilascio di permesso di costruire oneroso, ad integrazione della concessione cimiteriale.

2. E' comunque vietata la posa di oggetti mobili che sporgano dalla lapide oltre 10 cm.

3. Per i defunti privi di familiari, o i cui familiari non siano in grado di provvedere o, comunque, non vi provvedano, il Comune provvederà alla sistemazione della sepoltura in modo dignitoso, utilizzando materiali derivanti da esumazioni o da estumulazioni o di cui abbiano la disponibilità.

4. Ogni epigrafe o scritta deve essere approvata dal Responsabile dell'Ufficio Tecnico Comunale e contenere le generalità del defunto e le rituali espressioni brevi. A tal fine i familiari del defunto, o chi per essi, devono presentare il testo delle epigrafi unitamente al progetto della lapide e delle opere.
5. Le epigrafi o scritte devono essere compilate in lingua italiana; sono permesse citazioni in altre lingue, purché il testo presentato contenga la traduzione in italiano.
6. Le modifiche di epigrafi, come le aggiunte, devono essere parimenti autorizzate.
7. Verranno rimosse le epigrafi contenenti, anche soltanto in parte, scritte diverse da quelle autorizzate, o nelle quali figurino errori di scrittura o che abusivamente fossero state introdotte nel cimitero. Verranno altresì rimossi gli oggetti ed i materiali non autorizzati e verranno ridotte di volume le piante eccedenti le dimensioni consentite. La spesa della rimozione è addebitata al concessionario o al responsabile, in ogni caso solidalmente.
8. Si consente il collocamento di fotografia, purché eseguita in modo da garantirne la permanenza nel tempo; è pure consentito il collocamento di piantine di fiori e di sempreverdi, avendo però cura che non superino le altezze stabilite o che non invadano le tombe o i passaggi attigui.
9. In caso di violazione di dette norme, previa diffida, il Responsabile del Servizio Tecnico Comunale potrà disporre per la rimozione.

Art. 107 - Divieti speciali

1. Nei cimiteri è vietato ogni atto o comportamento irriverente, indecoroso o comunque incompatibile con il luogo ed in particolare :
 - consumare cibi e tenere un contegno chiassoso.
 - toccare e rimuovere dalle tombe altrui: fiori, arbusti, ricordi, ecc.;
 - gettare fiori appassiti od altri rifiuti fuori dagli appositi contenitori;
 - appendere sulle tombe indumenti od altri oggetti;
 - accumulare neve sui tumuli;
 - sedere sulle tombe, calpestare o danneggiare aiuole, tappeti erbosi, alberi, giardini, ecc.;
 - disturbare in qualsiasi modo i visitatori;
 - assistere all'esumazione di salme non appartenenti alla propria famiglia, salvo assenso da parte degli aventi titolo di cui all'art. 4 del presente Regolamento;
 - coltivare piante sopra le fosse che assumano eccessive dimensioni e cioè superiori a m. 1,10 o che comunque escano dal perimetro della tomba;
 - collocare vasi, quadri, o quant'altro che, specie in occasione della Commemorazione dei Defunti, limiti lo spazio riservato al passaggio del pubblico;
 - alterare il colore dei manufatti lapidei: è infatti consentito il solo uso della cera incolore;
 - l'accattonaggio dentro il cimitero e nelle immediate vicinanze;
 - occupare con vasi, ceri od altro, spazi non avuti in concessione;
 - far entrare nel cimitero qualsiasi tipo di materiale, senza la preventiva autorizzazione;
 - introdurre cani o altri animali, salvo quanto previsto dall'articolo 104. E' consentito l'accesso di cavalli trainanti un carro funebre, per il tempo strettamente necessario alla deposizione della salma, a condizione che le eventuali deiezioni degli stessi vengano asportate con oneri a carico dei familiari del defunto;
 - entrare nel cimitero con biciclette o altro tipo di veicoli, senza la preventiva autorizzazione scritta;
 - esercitare all'interno del cimitero o nelle immediate vicinanze, qualsiasi forma di commercio senza

l'autorizzazione dell'autorità comunale.

2. Si precisa che la manutenzione del cimitero è riservata esclusivamente al personale del Comune, pertanto tutto lo spazio non avuto in concessione deve essere lasciato libero, affinché gli addetti possano eseguire liberamente la necessaria manutenzione.

3. Se questo spazio venisse occupato, con qualsiasi tipo di materiale (vasi, ghiaia od altro), si provvederà alla sua asportazione addebitando le spese sostenute per la rimozione al concessionario che ha commesso l'abuso.

4. Il personale addetto al Servizio Cimiteriale è tenuto a far osservare scrupolosamente quanto sopra.

Art.108 - Obblighi e divieti per il personale dei cimiteri

1. Il personale addetto ai Cimiteri è tenuto al rispetto del presente regolamento di Polizia Mortuaria, nonché ha farlo rispettare da chiunque abbia accesso nei cimiteri.

Inoltre è tenuto :

- a mantenere un comportamento dignitoso nei confronti del pubblico
- ad indossare, durante i riti funebri, un abbigliamento dignitoso e consono alla caratteristica del luogo
- a fornire al pubblico le indicazioni richieste, per quanto di competenza.

Al personale suddetto è vietato:

- eseguire, all'interno dei cimiteri, attività di qualsiasi tipo per conto di privati, sia all'interno dell'orario di lavoro, sia al di fuori di esso;
- ricevere compensi, sotto qualsiasi forma ed anche a titolo di liberalità, da parte del pubblico o di ditte;
- segnalare al pubblico nominativi di ditte che svolgano attività inerente ai cimiteri, anche indipendentemente dal fatto che ciò possa costituire o meno promozione commerciale;
- esercitare qualsiasi forma di commercio od altra attività a scopo di lucro, comunque inerente all'attività cimiteriale, sia all'interno dei cimiteri che al di fuori di essi, ed in qualsiasi momento;
- trattenere per sé o per terzi cose rinvenute o recuperate nei cimiteri.

2. Salvo che il fatto non costituisca violazione più grave, la violazione degli obblighi o divieti anzidetti e di quelli risultanti dal presente regolamento costituisce violazione disciplinare.

Art. 109 - Riti funebri

1. Nell'interno del cimitero è permessa la celebrazione di riti funebri, sia per il singolo defunto che per la collettività dei defunti.

2. La celebrazione delle funzioni religiose avviene nel rispetto della libertà di culto, in quanto non contrastante con l'ordinamento giuridico italiano.

3. I riti e le funzioni vanno preventivamente disciplinati tramite specifici accordi con le Comunità religiose, le quali ne curano lo svolgimento di concerto con il Responsabile del Servizio Cimiteriale.

Art. 110 - Fiori e piante ornamentali

1. Gli ornamenti di fiori freschi dovranno essere tolti, non appena avvizziti, a cura di chi li ha impiantati o deposti.
2. Allorché i fiori e le piante ornamentali fossero tenuti con deplorabile trascuratezza, così da rendere indecorose le tombe di famiglia, i tumuli o le aree cimiteriali, verranno tolti o sradicati dall'addetto al cimitero, che provvederà altresì per la loro distruzione.

Art. 111- Registro delle sepolture

1. Presso il Cimitero è tenuto un registro delle sepolture.
2. Su tale registro l'addetto al Cimitero annota giornalmente:
 - a) le inumazioni che vengono eseguite, precisando nome, cognome, luogo e data di nascita del defunto, secondo quanto risulta dall'atto di autorizzazione di cui all'art. 14 del presente Regolamento, la data di morte e quella dell'inumazione, il numero della fossa e il numero d'ordine dell'autorizzazione alla sepoltura;
 - b) le generalità, come sopra, delle persone i cui cadaveri vengono tumulati, con l'indicazione del sito dove sono stati deposti;
 - c) le generalità, come sopra, delle persone i cui cadaveri vengono cremati, con l'indicazione del luogo di deposito delle ceneri nel cimitero o dell'avvenuta dispersione, secondo quanto risulta dall'autorizzazione del Responsabile del Servizio competente o altro dipendente delegato;
 - d) qualsiasi variazione avvenuta in seguito ad esumazione, estumulazione, cremazione, trasporto di cadaveri, resti mortali o ceneri.

Art. 112 - Scadenziario delle concessioni

1. Viene istituito, in forma cartacea o informatica, lo scadenziario delle concessioni allo scopo di mantenere aggiornate le relative posizioni e di poter effettuare, alle scadenze previste, le operazioni di esumazione o di estumulazione occorrenti per liberare la sepoltura.
2. Il Responsabile del Servizio Demografico è tenuto a predisporre entro il mese di ottobre di ogni anno l'elenco delle concessioni in scadenza nell'anno successivo.

TITOLO VII

NORME TRANSITORIE E FINALI

CAPO I

Art. 113 - Sepolture private a tumulazione - concessioni pregresse - Mutamento del rapporto concessorio.

1. Salvo quanto previsto dall'articolo 91, le concessioni assegnate prima dell'entrata in vigore del presente Regolamento continuano a seguire, per quanto riguarda la durata, il regime indicato nell'atto di concessione stesso, salvo che i concessionari non intendano avvalersi della facoltà di richiedere la trasformazione del rapporto concessorio esistente, rinunciando per sé e discendenti o eredi, alla eventuale perpetuità della concessione.

Art. 114 – Vigilanza – Sanzioni

1. Il Comando di Polizia Municipale è incaricato della sorveglianza per il rispetto delle disposizioni previste dal presente regolamento.
2. A tal fine, gli appartenenti alla polizia municipale, il personale tecnico ed amministrativo comunale e qualsiasi altra autorità competente per materia possono accedere ai luoghi ove si svolgono le attività disciplinate.
3. La violazione delle disposizioni comunali previste dal presente regolamento comporta l'applicazione della sanzione amministrativa prevista dall'art. 7/bis del D.Lgs. 267/2000 (Testo Unico Ordinamento degli Enti Locali).
4. Le violazioni di cui all'articolo 2 della legge 130/2001 sono punite con la reclusione da due mesi a un anno e con la multa da € 2.500,00 a € 12.500,00.
5. Le sanzioni derivanti dall'accertamento delle violazioni al presente regolamento sono definite in applicazione delle disposizioni generali contenute nelle sezioni I e II del capo II della legge 24.11.1981, n. 689 e successive modificazioni.
6. Le somme riscosse per infrazione alle norme del presente regolamento sono introitate dalla tesoreria comunale.
7. Il trasgressore ha sempre l'obbligo di eliminare le conseguenze della violazione e lo stato di fatto che le costituisce.
8. Sono fatte salve le sanzioni previste da norme penali, qualora i fatti contestati costituiscano reato.

Art. 115 – Rinvio dinamico

1. Le norme del presente regolamento si intendono modificate per effetto di sopravvenute norme vincolanti statali e regionali.
2. In tali casi, in attesa della formale modificazione del presente regolamento, si applica la normativa sopraordinata.


Art. 116 - Efficacia delle disposizioni del Regolamento

1. Le disposizioni contenute nel presente Regolamento si applicano anche alle concessioni ed ai rapporti costituiti anteriormente alla sua entrata in vigore.
2. Tuttavia, chiunque ritenga di poter vantare la titolarità di diritti d'uso su sepolture private in base a norme del Regolamento precedente, può, nel termine di un anno dall'entrata in vigore del presente Regolamento, presentare al Comune gli atti e documenti che comprovino tale sua qualità al fine di ottenerne formale riconoscimento.
3. Salvo quanto previsto ai precedenti commi, il Regolamento comunale di Polizia Mortuaria precedente cessa di avere applicazione dal giorno di entrata in vigore del presente.

4. Per quanto non esplicitamente indicato nel presente regolamento, si farà riferimento alle disposizioni comunali, regionali o statali applicabili in materia.

Art. 117 – Decorrenza



1. Il presente regolamento verrà sottoposto all’A.S.L.- servizio igiene e sanità pubblica per il relativo controllo ed approvazione. Entrerà pertanto in vigore il 1° giorno del mese successivo all’approvazione dell’ASL., o nel caso di modifiche, il 1° giorno del mese successivo alla data di esecutività della deliberazione di approvazione delle modifiche stesse.



AREA 1


Area DOCUP in prossimità
della confluenza del
Torrente Angrogna

Superficie: 200 mq






AREA 2
Torrente Pellice




SCALA 1:5.000




SCALA 1:10.000



SCALA 1:1.000





SCALA 1:1.000



AREA 3

Località Sea

Superficie: 200 mq



TARIFFE PER SERVIZI CIMITERIALI

Allegato "D"

DESCRIZIONE DEL SERVIZIO	EURO
INUMAZIONE DI FERETRO	260,00
INUMAZIONE URNA CINERARIA	70,00
INUMAZIONE CASSETTA OSSARIO	95,00
TUMULAZIONE LATERALE DI FERETRO	240,00
TUMULAZIONE FRONTALE DI FERETRO, DI CASSETTA OSSARIO, DI URNA CINERARIA (LOCULI E TOMBE DI FAMIGLIA)	145,00
TUMULAZIONE DI CASSETTA OSSARIO O URNA CINERARIA IN TOMBA DI FAMIGLIA (IN LOCULO LATERALE)	115,00
TUMULAZIONE IN CELLETTA OSSARIO DI URNA CINERARIA O DI CASSETTA OSSARIO	80,00
RICHIESTA RACCOLTA RESTI	45,00
ESUMAZIONE ORDINARIA A RICHIESTA DI PRIVATI	260,00
ESUMAZIONE STRAORDINARIA A RICHIESTA DI PRIVATI	400,00
ESUMAZIONE A RICHIESTA CON SUSSEGUENTE TUMULAZIONE IN LOCULO LATERALE	575,00
ESUMAZIONE A RICHIESTA CON SUSSEGUENTE TUMULAZIONE IN LOCULO FRONTALE	515,00
ESUMAZIONE IN CONCESSIONE PRIVATA STRAORDINARIA CON TUMULAZIONE LOCULO LATERALE	630,00
ESUMAZIONE IN CONCESSIONE PRIVATA STRAORDINARIA CON TUMULAZIONE LOCULO FRONTALE	550,00
ESTUMULAZIONE A RICHIESTA CON SUSSEGUENTE TUMULAZIONE IN LOCULO LATERALE	515,00
ESTUMULAZIONE A RICHIESTA CON SUSSEGUENTE TUMULAZIONE IN LOCULO FRONTALE	445,00
ESTUMULAZIONE DA LOCULO LATERALE ALLA SCADENZA DELLA CONCESSIONE CON RICHIESTA DI RACCOLTA RESTI/SALMA NON MINERALIZZATA	220,00
ESTUMULAZIONE DA LOCULO FRONTALE ALLA SCADENZA DELLA CONCESSIONE CON RICHIESTA DI RACCOLTA RESTI/SALMA NON MINERALIZZATA	160,00
ESTUMULAZIONE DA LOCULO LATERALE ALLA SCADENZA DELLA CONCESSIONE E SUCCESSIVA INUMAZIONE DI SALMA NON MINERALIZZATA	450,00
ESTUMULAZIONE DA LOCULO FRONTALE ALLA SCADENZA DELLA CONCESSIONE E SUCCESSIVA INUMAZIONE DI SALMA NON MINERALIZZATA	400,00
ESTUMULAZIONE A RICHIESTA PRIMA DELLA SCADENZA DELLA CONCESSIONE DA LOCULO LATERALE	370,00

ESTUMULAZIONE A RICHIESTA PRIMA DELLA SCADENZA DELLA CONCESSIONE DA LOCULO FRONTALE	310,00
AUTORIZZAZIONE AL COLLOCAMENTO DI LAPIDE DEFINITIVA IN CAMPO COMUNE E CONCESSIONI VENTENNALI	255,00
TUMULAZIONE PROVVISORIA MENSILE	55,00
CONTRIBUTO PER SMALTIMENTO FERETRO, CASSETTA OSSARIO O URNA	100,00
TRASLAZIONE DI CASSETTA OSSARIO	140,00
RIMOZIONE E RIPOSIZIONAMENTO LASTRA IN PIETRA O MARMO IN CONCESSIONI PRIVATE CRIPTE	80,00
DISPERSIONE CENERI ROSETO DELLA MEMORIA	55,00
DISPERSIONE CENERI LOCALITA' SEA	150,00
DISPERSIONE CENERI	100,00
AFFIDAMENTO URNA CINERARIA	150,00
TARGA COMMEMORATIVA	50,00

TARIFFE PER CONCESSIONI CIMITERIALI**Allegato "E"**

DESCRIZIONE	EURO
AREE PER TOMBE DI FAMIGLIA NOVANTANOVENNALI	10.000,00
VENTENNALI	850,00
VENTENNALI LATERALI E CENTRALI	650,00
LOCULI TRENTENNALI	
1^ e 4^ fila	2.900,00
2^ e 3^ fila	3.300,00
5^ fila	2.600,00
LOCULI TRENTENNALI DI VECCHIA COSTRUZIONE	
1^ e 4^ fila	2.100,00
2^ e 3^ fila	2.600,00
5^ fila	1.800,00
RINNOVO loculi trentennali di vecchia costruzione	
1^ e 4^ fila	1.300,00
2^ e 3^ fila	1.900,00
5^ fila	1.000,00
LOCULI TRENTENNALI SOTTERRANEI	1.000,00
RINNOVO loculi trentennali sotterranei	350,00
CELLETTE OSSARIO DI NUOVA COSTRUZIONE	
1^ e 7^ fila	500,00
2^ - 3^ - 4^ - 5^ - 6^ fila	520,00
CELLETTE OSSARIO DI VECCHIA COSTRUZIONE	400,00
CELLETTE OSSARIO SOTTERRANEE	250,00